



COMUNE DI PADOVA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

(Legge 160/2019 ART. 1 Commi 816-847)

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 26/04/2021.

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 – Oggetto del regolamento	5
ART. 2 – Classificazione del Comune	5
ART. 3 – Determinazione della tariffa del canone	5
ART. 4 – Classificazione delle strade	6
ART. 5 – Presupposto del canone unico	6
ART. 6 – Soggetti passivi	7
ART. 7 – Riduzioni e agevolazioni per la diffusioni di messaggi pubblicitari e le occupazioni di suolo pubblico	7
ART. 8 – Esenzioni dal canone	8
ART. 9 – Modalità di dichiarazione	10
ART. 10 – Determinazione del canone. Modalità e termini del pagamento del canone	10

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I – LE OCCUPAZIONI

ART. 11 – Tipi di occupazione	12
ART. 12 – Istanze per l' occupazioni di suolo pubblico	12
ART. 13 – Occupazioni d'urgenza	14
ART. 14 – Istruttoria	14
ART. 15 – Rilascio della concessione	14
ART. 16 – Titolarità e principali obblighi del concessionario	15
ART. 17 – Subentro	15
ART. 18 – Revoca, sospensione e modifica della concessione	16
ART. 19 – Rinuncia della concessione	16
ART. 20 – Decadenza della concessione	16
ART. 21 – Estinzione della concessione	17
ART. 22 – Rinnovo, proroga e disdetta	17
ART. 23 – Occupazioni abusive	17
ART. 24 – Determinazione della tariffa del canone per le occupazioni suolo pubblico	17
ART. 25 – Disposizioni specifiche per occupazioni con tavoli e sedie	18
ART. 26 – Occupazioni di suolo per realizzazione cappotti termici o rivestimenti	19

ART. 27 – Esclusioni	19
CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	
ART. 28 – Disposizioni di carattere generale	20
ART. 29 – Modalità di installazione mezzi pubblicitari	20
ART. 30 – Tipologia degli impianti pubblicitari	20
ART. 31 – Modalità di applicazione del canone	20
ART. 32 – Definizione di insegna di esercizio	21
ART. 33 – Pubblicità effettuata con veicoli	21
ART. 34 – Mezzi pubblicitari vari	21
ART. 35 – Determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie	22
TITOLO III – PUBBLICHE AFFISSIONI	
ART. 36 – Servizio delle pubbliche affissioni	23
ART. 37 – Richiesta del servizio	23
ART. 38 – Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	23
ART. 39 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	24
ART. 40 – Riduzioni per le pubbliche affissioni	24
ART. 41 – Esenzioni per le pubbliche affissioni	24
TITOLO IV - CANONE MERCATALE	
ART. 42 – Disposizioni generali	25
ART. 43 – Presupposto del canone e soggetto passivo	25
ART. 44 – Determinazione della tariffa del canone mercatale	26
ART. 45 – Criteri di commisurazione del canone mercatale rispetto alla durata delle occupazioni	26
ART. 46 – Modalità di applicazione del canone mercatale	27
ART. 47 – Versamento del canone mercatale	27
TITOLO V - ACCERTAMENTI, INDENNITA’, SANZIONI, RIMBORSI E CONTENZIOSO	
ART. 48 – Accertamenti- Recupero del canone	28
ART. 49 – Maggiorazioni, indennità, sanzioni	28

ART. 50 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	28
ART. 51 – Rimborsi	29
ART. 52 – Contenzioso	29

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 53 – Norme transitorie	30
ART. 54 – Norme finali	30
ART. 55 – Entrata in vigore	30

Allegato A)

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce, come previsto dall'articolo 1 comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 2021, il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria denominato "canone". Il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade comunali. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e da regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Il presente regolamento istituisce, altresì, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Padova, denominato "canone mercati" in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 837 e seguenti.

2. Continuano a trovare applicazione per quanto non disciplinato dal presente regolamento e non in contrasto con lo stesso:

- le disposizioni contenute nella parte B del "regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 143 del 19/12/2000 s.m.i. escluso l'allegato A;
- le disposizioni contenute nella parte A "regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 143 del 19/12/2000 s.m.i. escluso l'allegato A;
- il "regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 16/12/2013;
- le disposizioni contenute nel Piano degli Impianti pubblicitari da installarsi sul territorio comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 01/03/1999 e s.m.i.;
- i regolamenti comunali di settore vigenti.

Art. 2 Classificazione del Comune

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.

2. Agli effetti dell'applicazione del Canone Unico, il Comune di Padova si colloca nella classe "Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti", ai sensi dei commi 826, 827,841 e 842 art. 1 della Legge 160/2019.

Art. 3 Determinazione della tariffa del canone

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

- a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
- b) annuale: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare.

3. Il canone è calcolato moltiplicando la tariffa, giornaliera o annuale per la durata e la superficie espressa in metri quadri, applicando coefficienti moltiplicatori che tengano conto della valutazione della disponibilità dei siti richiesti, del vantaggio ricavabile dall'occupazione o dall'esposizione pubblicitaria, del sacrificio imposto alla collettività, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano delle occupazioni o delle esposizioni.

Art. 4 Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone tanto per le esposizioni pubblicitarie quanto per le occupazioni di suolo compresi gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in quattro categorie, secondo l'elenco allegato (allegato "A") ad ognuna delle quali viene assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

I coefficienti assegnati sono i seguenti:

CATEGORIA	1 [^]	COEFFICIENTE	1
CATEGORIA	2 [^]	COEFFICIENTE	0,8
CATEGORIA	3 [^]	COEFFICIENTE	0,55
CATEGORIA	4 [^]	COEFFICIENTE	0,3

2. La classificazione predetta potrà essere aggiornata con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

3. Le strade e le piazze di nuova costruzione si considerano appartenenti all'ultima categoria (IV°) fino alla loro formale classificazione.

Art. 5 Presupposto del canone unico

1. Il canone è dovuto per:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Padova compresi gli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e le aree private gravate da servitu' di pubblico passaggio. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno del centro abitato, così come previsto dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni e integrazioni;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Padova, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad

oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Art. 6 Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione, dell' autorizzazione o dal dichiarante nei casi previsti ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
4. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile.
5. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato a titolo abilitativo, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'articolo 20, il Comune deve informare il titolare dei canoni dovuti e non corrisposti e le relative modalità di versamento.

Art. 7 Riduzioni e agevolazioni per la diffusione dei messaggi pubblicitari e le occupazioni di suolo pubblico

1. È disposta la riduzione del 50% del canone per le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, beneficenza e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata senza scopo di lucro e per fini non economici.
2. È disposta la riduzione del 50% del canone per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con gli Enti Pubblici territoriali, territorialmente competenti, o con il patrocinio del Comune di Padova a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore a 300 centimetri quadrati.
3. Ai fini dell'applicazione della riduzione del canone di cui ai precedenti commi, il patrocinio e/o la collaborazione devono essere adeguatamente documentati.
4. È disposta la riduzione del 50% del canone per le esposizioni pubblicitarie relative a spettacoli viaggianti.
5. Alle occupazioni temporanee o permanenti effettuate da esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, che si protraggono per oltre sei mesi, si applica la riduzione della tariffa nella misura del 50%.
6. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%.
7. Per le occupazioni di aree pubbliche realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri quadri, del 25% per la parte eccedente e fino a 1000 metri quadri e del 10% per la parte eccedente i 1000 metri quadri.

Art. 8 Esenzioni dal canone

1. Sono esenti dal canone le fattispecie sotto riportate, fermo restando la necessità di richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e altre finalità istituzionali; l'esenzione è comunque condizionata alla sussistenza di un rapporto diretto, oggettivamente verificabile, tra l'occupazione e la finalità specifica;
- b) occupazioni mediante tabelle indicative delle stazioni e fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti. Condizione essenziale per l'esenzione è che le fattispecie elencate non contengano indicazioni di pubblicità;
- c) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- d) occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- e) occupazioni che misurino, ai fini della determinazione del canone, meno di mezzo metro quadrato;
- f) occupazioni di aree, con chioschi, con impianti o con opere in genere utilizzate nell'ambito del servizio pubblico di trasporto in concessione;
- g) occupazioni a carattere ornamentale purché non delimitino spazi di servizio;
- h) occupazioni per finalità politiche e filantropiche poste in essere da associazioni senza scopo di lucro, purché l'area non ecceda i 10 metri quadrati, indipendentemente dal soggetto concessionario;
- i) occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, effettuate da bande musicali e da enti ed associazioni senza scopo di lucro, la cui durata non superi le 6 ore, sempreché l'accesso sia libero e gratuito;
- j) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione delle festività e ricorrenze civili e religiose;
- k) occupazioni temporanee realizzate sul suolo pubblico per esercitare attività di sponsorizzazione di eventi o attività di marketing e promozione pubblicitaria, per le quali si applicano le tariffe definite con provvedimento della Giunta Comunale con la quale sono individuate le aree della città destinate allo scopo;
- l) opere di qualsiasi tipo volte a consentire o facilitare l'accesso agli edifici, la percorrenza delle vie o dei marciapiedi, ovvero la fruibilità di ogni altro servizio cittadino, a soggetti portatori di handicap;
- m) le occupazioni effettuate ai fini della raccolta dei rifiuti dal gestore del servizio pubblico per conto del Comune di Padova;
- n) occupazioni temporanee sul suolo pubblico effettuate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale a sostegno di iniziative che rientrano nei programmi della stessa, ritenute sussidiarie

rispetto alle finalità istituzionali ed inserite nel Piano Esecutivo di Gestione. La Giunta Comunale stabilisce l'esenzione dal canone dell'occupazione;

o) occupazioni temporanee effettuate per esercitare le arti di strada mediante "espressioni artistiche di strada" così come definite nell'apposito regolamento comunale. Per tali attività non deve essere previsto un titolo d'accesso per la partecipazione del pubblico e/o non deve essere richiesto un corrispettivo predeterminato per la prestazione, ferma restando la libera e volontaria offerta dello spettatore. Rientrano in questa categoria, a titolo di esempio e senza carattere esaustivo, le attività di: acrobati, giocolieri, saltimbanco, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clown, artista di bolle giganti, statue viventi, mimi, figuranti, fachiri, burattinai, marionettista, danzatori, musicisti, cantanti, madonnari;

p) occupazioni temporanee effettuate in occasione di iniziative e inaugurazioni realizzate da operatori economici al fine di promuovere la loro attività imprenditoriale. L'occupazione deve rispettare i criteri indicati nella delibera di Giunta Comunale n. 171 del 12/04/2016 e s.m.i. di seguito sinteticamente riportati:

- deve essere prospiciente il negozio o la sede dell'attività del richiedente;
- non deve essere superiore ai 12,00 metri quadrati;
- non superi le tre ore nel periodo compreso tra le ore 9,00 alle ore 22,00;
- non si ripeta per più di tre volte nell'arco dell'anno solare;
- non deve essere svolta attività promozionale e di sponsorizzazione a favore di terzi;

q) occupazioni temporanee effettuate per le riprese in esterno fotocinetelvisive, audiovisive e multimediali che scelgono Padova per promuovere l'immagine, nonché quelle per motivi di studio, ad uso strettamente personale, amatoriale, per scopi educativo - didattici, finalizzate alla promozione di iniziative socialmente utili, senza scopo di lucro, patrocinate, promosse e/o sostenute dal Comune di Padova, escluse quelle a fini prettamente pubblicitari.

r) occupazioni con balconi, bovindi e simili infissi di carattere stabile, nonché con tende a copertura di banchi di mercato, finestre o vetrine. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze è esente dal canone.

s) occupazioni di aree cimiteriali;

t) occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

u) i passi carrabili, le rampe e simili

2. Sono esenti dal canone le fattispecie sotto riportate, fermo restando la necessità di richiedere ed ottenere il titolo per l'esposizione pubblicitaria:

a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, nonché ai servizi svolti per conto dell'amministrazione locale, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

c) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

d) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

e) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

f) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

g) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

h) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti interne, esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione, nonché la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso;

i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

j) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

k) i mezzi pubblicitari riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.

3. Resta impregiudicata l'applicazione del Canone relativamente alla componente dell'eventuale esposizione pubblicitaria, se soggetta, per i casi di cui al comma 1 e l'applicazione del Canone relativamente alla componente dell'eventuale occupazione del suolo pubblico, se soggetta, per i casi di cui al comma 2.

Art. 9 Modalità di dichiarazione

La richiesta di rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico o dell'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, nei casi previsti, equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

Art. 10 Determinazione del canone. Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni di suolo pubblico e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto quale obbligazione autonoma, per ogni anno e frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. La misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione economica e per la superficie.

2. Il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Per importi superiori a Euro 500,00 il pagamento del canone dovuto può essere effettuato in 3 rate di eguale importo, aventi scadenza al 30/04 - 31/07 – 31/10.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il soggetto tenuto al pagamento deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 60 giorni dalla scadenza della rata non versata a pena di decadenza dell'atto di autorizzazione e di concessione; fatta salva la possibilità di regolarizzare il debito secondo le disposizioni contenute nell' articolo 49 comma 2 del presente regolamento.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, autorizzazione e dichiarazione, il canone è iscritto in apposita lista di carico per l'emissione degli avvisi di pagamento ed è riscosso in modalità diretta.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio o che terminano in corso d'anno, l'importo del canone è ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di occupazione e/o esposizione.

Il canone va corrisposto in un'unica soluzione al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione, concessione e dichiarazione nei casi previsti. Per importi superiori a Euro 500,00 è previsto il pagamento alle scadenze indicate al comma 2, ancora utili alla data di inizio o fine delle occupazioni e/o esposizione pubblicitarie.

5. Per le occupazioni di suolo pubblico e per le esposizioni pubblicitarie temporanee di durata inferiore all'anno solare il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per la superficie e per il numero dei giorni di occupazione e/o di esposizione pubblicitaria.

In tal caso, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto di concessione, di autorizzazione e dichiarazione nei casi previsti.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento da parte del precedente titolare dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate scadute.

7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

8. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore a Euro 3,00 per l'intero anno. Tale importo si intende riferito al singolo canone dovuto o al canone cumulativo della taxa rifiuti giornaliera.

9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo 49 del presente regolamento considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

10. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, nonché per esigenze organizzative, diversamente disposto con legge statale.

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I – LE OCCUPAZIONI

Art. 11 Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità. Sono altresì considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana anche se concesse per un anno o periodi superiori.

2. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

3. La Giunta Comunale può adottare annualmente direttive relative ai criteri di durata, frequenza, numero di occupazioni contestuali nell'area del centro storico con specifico riferimento alle occupazioni temporanee relative a manifestazioni ed iniziative di carattere sociale, religioso, culturale, politico in genere.

Art. 12 Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta, al protocollo dell'ente.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi e, in mancanza, dal Regolamento sull'attività e i procedimenti amministrativi, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 12 luglio 2010 e s.m.i., salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

3. La domanda deve contenere:

- a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
- b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale e partita iva, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici di cui si chiede la concessione, precisandone l'entità, espressa in metri quadrati o metri lineari;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, la durata e la frequenza dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire o del manufatto da collocare;
- f) l'impegno del richiedente a rispettare gli obblighi e le disposizioni contenute nel presente Regolamento, prestando le eventuali cauzioni richieste;
- g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione, nonché dalla planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione). La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui sopra, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, ordinariamente non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti salvo sia diversamente previsto.

6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

7. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento per la salvaguardia delle pavimentazioni stradali.

8. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

9. Il provvedimento amministrativo dovrà essere trasmesso, a cura dell'ufficio competente al rilascio, al Settore Tributi Riscossione per le attività di liquidazione e riscossione del canone escluso le concessione di suolo pubblico aventi durata non oltre due giorni consecutivi (48 ore) rilasciate dal Settore Polizia Locale che provvede anche al calcolo del canone dovuto nei seguenti casi:

- lavori di piccola manutenzione (edilizia, aree verdi, espurghi, allacciamenti ad impianti e servizi, ecc.);
- operazioni di trasloco e di scarico e carico merci;

- interventi con piattaforma mobile su camion.

Art. 13 Occupazioni d'urgenza

- 1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio della concessione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo.
3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Art. 14 Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento nell'istruttoria della pratica verifica la compatibilità con la circolazione stradale, l'igiene, la sicurezza pubblica e l'estetica, nonché l'osservanza delle specifiche norme in materia.
2. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla ad altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti, ove per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di quindici (15) giorni dalla data della relativa richiesta.

Art. 15 Rilascio della concessione

1. Il Settore competente in base ai risultati dell'istruttoria rilascia o nega, con provvedimento motivato, la concessione dandone comunicazione al richiedente. La concessione può prescrivere particolari accorgimenti o limitazioni, nonché l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) o di dispositivi per la sicurezza della circolazione stradale (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).
2. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
3. Riscontrato l'esito negativo dell'istruttoria si procede alla predisposizione del provvedimento di diniego al richiedente.
4. Le concessioni sono inviate telematicamente, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
5. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 13 del presente regolamento in caso di occupazioni di urgenza.
6. La concessione è valida per il periodo in essa indicato.
7. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.
8. Per l'esecuzione di opere che comportino la manomissione di beni comunali, è richiesta una cauzione nella misura stabilita, a seconda della tipologia delle opere, di volta in volta, dal Settore competente,

tenuto conto della particolarità dell'occupazione. La cauzione, non fruttifera di interessi, verrà restituita entro 30 giorni dalla comunicazione di ripristino, a regola d'arte, dello stato dei luoghi, previo accertamento del responsabile del competente Settore.

Art. 16 Titolarità e principali obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso ed in particolare è vietata, a pena di decadenza, ogni utilizzazione difforme da quella per cui l'area è stata concessa.

2. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo del suolo oggetto della concessione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione ha l'obbligo di:

- a) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- b) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- c) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 15, comma 8 del presente regolamento;
- d) osservare le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti in caso di esecuzione di lavori connessi all'occupazione concessa;
- e) custodire con diligenza, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- f) utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso con il minor aggravio possibile dell'esercizio di diritti altrui e senza arrecare danni a terzi.

3. Il concessionario è obbligato ad esibire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione a richiesta del personale autorizzato dall'amministrazione.

4. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo, a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

Art. 17 Subentro

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante, può attivare il procedimento del trasferimento per il subentro nella concessione a proprio nome, inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione.

2. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore del subentrante non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, eventualmente anche dal subentrante fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento comunale per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e s.m.i.

3. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il subentro nella concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo e delle eventuali morosità riscontrate.

4. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

5. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione di cui al comma 1 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ai sensi dell' articolo 23 del presente regolamento.

6. Tutti gli obblighi disposti a carico del titolare della concessione o del subentrante dal presente articolo e dal precedente articolo 16 devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, in cui verrà altresì riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

Art. 18 Revoca, sospensione e modifica della concessione

1. Il Dirigente di Settore concedente può revocare, sospendere o modificare con atto motivato, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. La revoca, la sospensione e la modificazione danno diritto alla riduzione o alla restituzione della quota proporzionale del canone.

Art. 19 Rinuncia della concessione

1. E' consentita la cessazione anticipata del rapporto concessorio dandone un preavviso di almeno 24 ore al Comune. La rinuncia comporta la restituzione del canone versato, fatta salva la possibilità di richiedere la compensazione, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 51 del presente regolamento dopo il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi.

2. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dall'articolo 15, comma 8 del presente regolamento.

Art. 20 Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:

- a) ripetute violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
- b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- c) mancato versamento del canone dovuto previa comunicazione dell'ufficio competente;
- d) danni alle proprietà comunali;

2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. La decadenza è dichiarata dal responsabile del Settore competente con provvedimento motivato che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Art. 21 Estinzione della concessione

1. La concessione si estingue:

- a) per scadenza del termine di durata ove non venga rinnovata;
- b) per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 19 del presente regolamento.

Art. 22 Rinnovo, proroga e disdetta

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate indicando la durata ed i motivi della richiesta.

2. La domanda di rinnovo o proroga deve essere rivolta al Settore competente, con le stesse modalità previste dall'articolo 12 del presente regolamento, almeno 30 giorni prima della scadenza, salvo diversi termini e condizioni indicate nell'atto di concessione originario.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare o prorogare.

4. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisce ad un piano di rateazione e provvede regolarmente al versamento delle rate concordate.

Art. 23 Occupazioni abusive

1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza atto di concessione, o quando questo sia scaduto e non rinnovato o prorogato, revocato o dichiarato decaduto o estinto ai sensi degli articoli 18-20 - 21 del presente regolamento.

2. Si considerano altresì abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione.

3. In caso di occupazione abusiva, il Comune potrà disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvederà d'ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.

4. L'occupante di fatto è responsabile per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

5. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato la concessione di suolo pubblico affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77 fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 24 Determinazione della tariffa del canone per le occupazioni suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato;

c) tipologia;

d) finalità;

e) zona occupata, in considerazione del valore economico dell'area e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, nonché al vantaggio per l'occupante dall'uso privato dello spazio pubblico.

2. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera di riferimento sono quelle indicate all'art. 1 commi 826 e 827 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa base. Essa è determinata su base annuale o su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati secondo la classificazione delle strade indicata all'articolo 4 del presente regolamento.

3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa base relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati con delibera dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. Al fine di conseguire una riduzione dell'impatto visivo ambientale conseguente all'installazione di impianti di telefonia mobile in co-siting, alla tariffa prevista verrà applicato un coefficiente di riduzione in base alle tariffe approvate dalla Giunta.

4. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

5. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Art. 25 Disposizioni specifiche per occupazioni con tavoli e sedie

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee con tavoli e sedie nelle aree pedonali del Centro Storico si applica la tariffa prevista per la tipologia "Tavolini e sedie bar" incrementata del 10%; il Settore competente al rilascio della concessione indicherà nell'apposito atto che si tratta di un'area alla quale applicare l'anzidetta maggiorazione

2. Per le occupazioni permanenti e temporanee con tavolini e sedie nelle aree delle sotto riportate vie o piazze, ritenute di particolare pregio, si applicano le tariffe previste per la tipologia "Tavolini e sedie bar" incrementate del 20%.

PIAZZA CAVOUR

VIA CAVOUR

PIAZZA GARIBALDI

VIA MARSILIO DA PADOVA

VIA OBERDAN

VIA 8 FEBBAIO 1848

PIAZZA DELLE ERBE

PIAZZA DEI FRUTTI

PIAZZA DEI SIGNORI

PIAZZETTA PEDROCCHI

PRATO DELLA VALLE

VIA ROMA

VIA SANTA LUCIA

PIAZZA DEL SANTO

VIA L. BELLUDI

VIA UMBERTO I

VIA CALVI

VIA DEL MUNICIPIO

PIAZZA DUOMO

3. Alle occupazioni effettuate nei mesi da Gennaio a Marzo e da Novembre a Dicembre, dai pubblici esercizi con tavolini e sedie si applica la riduzione dell' 80% del canone, come determinato dall'articolo 24 del presente regolamento, a condizione che dagli stessi esercizi sia garantita l'occupazione nei mesi da Aprile ad Ottobre a cui si applica il canone senza riduzione. Ai fini dell'applicazione della riduzione per i periodi indicati non si considerano i giorni di chiusura per riposo settimanale, quelli di chiusura per ferie, i periodi non concessi dal Comune o quelli nei quali l'occupazione non è avvenuta per cause di forza maggiore.

Art. 26 Occupazioni di suolo per realizzazione cappotti termici o rivestimenti

1. Le occupazioni di suolo pubblico per la realizzazione cappotti termici o di rivestimenti finalizzati al risparmio energetico della profondità massima di 12 cm degli edifici a confine con un terreno di proprietà comunale (adibito a strada, area verde pubblico, ecc...), fermo restando l'assentibilità dell'intervento dal punto di vista edilizio, sono autorizzate con un contratto di concessione temporanea di 9 anni il cui canone è determinato, per l'intero territorio comunale, in 5 Euro/mq all'anno, da pagare anticipatamente in un'unica soluzione, per tutta la durata della concessione al fine di incentivare queste tipologie di intervento. Non danno luogo ad occupazione e non è necessaria la relativa autorizzazione gli interventi che vengono realizzati a partire dal primo piano dell'edificio a salire.

2. Il canone sarà calcolato a tutta la superficie occupata; l'interessato a tal fine, deve presentare, una tavola progettuale in scala adeguata nella quale siano indicate e leggibili le dimensioni dell'occupazione precisando la lunghezza, la larghezza e la relativa superficie.

3. L'istanza di occupazione e la relativa documentazione, devono essere trasmesse al Comune di Padova tramite il portale [Impresainungiorno](#) unitamente all'istanza edilizia; lo Sportello Unico per l'Edilizia (residenziale o produttiva) provvederà ad acquisire direttamente i pareri dei Settori competenti tramite conferenza di servizi. Il settore Patrimonio Partecipazione e Advocatura, o eventualmente altro settore individuato dall'Ente, una volta acquisito l'esito favorevole della conferenza di servizi, provvederà al rilascio della concessione temporanea per 9 anni, rinnovabile prima della scadenza su istanza degli interessati. .

Art. 27 Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica:

- a) alle occupazioni con veicoli privati nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento;
- b) alle occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- c) alle occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune quali ad esempio le occupazioni temporanee con autoveicoli e veicoli in genere in sosta per il carico e scarico delle merci a negozi, magazzini, abitazioni, etc., che stazionino per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle predette

operazioni, comunque non superiori a 60 minuti e nel rispetto della vigente disciplina in materia di circolazione stradale.

2. Il presente regolamento non si applica, inoltre, alle occupazioni permanenti all'interno di aree verdi o parchi pubblici disciplinate da apposita convenzione che obblighi il concessionario a propria cura e spese a provvedere alla gestione, manutenzione e sorveglianza dell'area assegnata e del suo patrimonio.

CAPO II - LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Art. 28 Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Padova su beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo I del presente regolamento.

Art. 29 Modalità di installazione mezzi pubblicitari

L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, alle condizioni e con le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 143 del 19/12/2000 e s.m.i.. anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

Art. 30 Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività.

Art. 31 Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento, quindi, per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere, seppur applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto riferibili al medesimo soggetto passivo, che siano collocati in connessione tra loro per ogni singola vetrina si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 32 Definizione di insegna di esercizio

1. Si considerano “insegne d’esercizio” le scritte comprese quelle su tenda, tabelle, pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente esposti presso la sede o nelle immediate pertinenze di un esercizio che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la sua attività. Le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono.
2. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Art. 33 Pubblicità effettuata con veicoli

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato sia per conto proprio che per conto altrui, così come dei rimorchi è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. La pubblicità sui veicoli non è soggetta ad autorizzazione, ma alla presentazione della dichiarazione e al contestuale pagamento del canone ottemperando alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 e nel relativo Regolamento attuativo.

Art. 34 Mezzi pubblicitari vari

1. Agli effetti dell’applicazione del canone si definiscono le seguenti e ulteriori tipologie di diffusione dei messaggi pubblicitari:
 - aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;
 - palloni frenati e simili;
 - distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito;
 - a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione;
 - a mezzo di pannelli luminosi o impianti tecnologicamente avanzati;
 - a mezzo di proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti;
 - a mezzo striscioni trasversali.

Art. 35 Determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca, luminosa o illuminata;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano, ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
2. I coefficienti di graduazione e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
3. In sede di prima applicazione per le esposizioni pubblicitarie effettuate in strade che rientrano in una categoria a più elevata imposizione è prevista l'applicazione graduale in misura uniforme dell'incremento tariffario in un triennio a decorrere dall'anno 2021.

TITOLO III – PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 36 Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.
2. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
3. Dal 1 gennaio 2021 nell'ambito del territorio del Comune di Padova continua ad essere mantenuto il servizio delle pubbliche affissioni.

Art. 37 Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare nei tre giorni lavorativi precedenti l'esecuzione del servizio di affissione, all'ufficio competente, apposita richiesta scritta, con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere indicando la zona di affissione, la categoria tariffaria, nonché il materiale da affiggere ed effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del canone .

Art. 38 Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio competente deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, l'ufficio competente deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro tre giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e l'ufficio competente è tenuto al rimborso delle somme versate entro centottanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
7. L'ufficio competente, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

Art. 39 Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della Legge n. 160/2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con delibera di Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento. In caso di mancata approvazione le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
3. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento .
5. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi da lui scelti tra quelli disponibili al momento della richiesta.

Art. 40 Riduzioni per le pubbliche affissioni

1. La tariffa del canone per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali non esenti ai sensi dell'art. 41 del presente regolamento;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I manifesti, di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano l'indicazione dello sponsor.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui al comma 1 lettere b) e c) del presente articolo il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Art.41 Esenzioni per le pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune di Padova da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per Legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati

TITOLO IV CANONE MERCATALE

Art. 42 Disposizioni generali

1. Per area destinata al mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile destinata all'esercizio dell'attività di commercio, per l'offerta di merci al dettaglio individuata dal Comune con apposito atto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 114/98 e della normativa regionale in materia di commercio su aree pubbliche.

2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui all'art. 1 comma 816 della Legge 160/2019, sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e limitatamente ai casi di cui all'art.1 comma 842 della citata legge con le precisazioni contenute nell' articolo 45 comma 1 del presente regolamento i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Restano escluse dal presente titolo IV le occupazioni per attività di commercio su aree pubbliche diverse da quelle esercitate nei mercati, ovvero il commercio esercitato:

- a) in forma temporanea in occasione di manifestazioni od eventi che comportino presenze commerciali;
- b) nelle fiere;
- c) posteggi isolati;
- d) occupazioni effettuate con autorizzazioni temporanee;
- e) Mercato Agricoli.

Art. 43 Presupposto del canone e soggetto passivo

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Padova destinati a mercati come definiti dalla Legge Regionale n. 10 del 06/04/2001, dal Piano per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 16/12/2013 e s.m.i. e da ogni altra disposizione vigente in materia.

2. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

4. Valgono le stesse disposizioni e condizioni di subingresso, decadenza ed estinzione della concessione disciplinate dal Titolo II Capo I del presente regolamento.

Art. 44 Determinazione della tariffa del canone mercatale

1. La tariffa annua e la tariffa giornaliera in base alle quali si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842, della Legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa base è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione del suolo pubblico;
 - b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa base, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione (coefficienti moltiplicatori).
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa base relativa ad ogni singola tipologia di occupazione, sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. Per le occupazioni finalizzate allo svolgimento di mercati di vendita diretta di prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Regolamento comunale in materia approvato con deliberazione consiliare n. 68 del 05/07/2011 e s.m.i., nei quali tutti gli operatori agricoli partecipanti rientrano nei limiti stabiliti dall'art.4, comma 8 del D.Lgs.228/2001 e garantiscono in modo tracciabile la vendita esclusiva di prodotti provenienti dalle aziende presenti salve le deroghe ammesse, si applica la riduzione del 30 per cento per le attività di mercato.

Art. 45 Criteri di commisurazione del canone mercatale rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti per i mercati sono soggette al pagamento del canone per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Sono assoggettate al pagamento del canone per anno solare altresì le occupazioni di aree concesse per almeno un anno consentendo l'uso della medesima area per tutti i giorni feriali della settimana. La misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa base approvata dalla Giunta per il coefficiente moltiplicatore e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.
2. Per le occupazioni permanenti di cui al comma 1 aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo numero di giorni di occupazione.
3. Le occupazioni temporanee, diversamente di cui al comma 1, sono assoggettate al pagamento di un canone che ricomprende anche la tariffa forfettaria per il servizio di asporto rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in base alla effettiva durata:
 - a) se il mercato ha durata giornaliera fino ad un massimo di 9 ore, la tariffa oraria è pari ad un nono (1/9) della misura giornaliera e l'importo dovuto giornalmente è calcolato moltiplicando tale misura oraria per il numero di ore standard autorizzate convenzionalmente;
 - b) se l'occupazione mercatale si protrae nella giornata per una durata superiore alle 9 ore, si applica la tariffa giornaliera indipendentemente dall'effettiva durata espressa in ore.

4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone

Art. 46 Modalità di applicazione del canone mercatale

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato.

2. Si applica la tariffa annuale stabilita dalla Giunta comunale alle tipologie di mercato previste dal Piano per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 16/12/2013 e s.m.i.:

- Mercati Maggiori a turno giornaliero (Mercato Piazza delle Erbe, Mercato ortofrutta di Prato della Valle, Mercato alimentare Piazza dei Frutti, Coronare di Piazza del Santo e via L. Belludi)

3. Si applica la tariffa giornaliera, stabilita dalla Giunta comunale e con le modalità di cui al precedente art. 45, alle seguenti tipologie di mercato previste dal Piano per il commercio sulle aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 16/12/2013 e s.m.i.:

- Mercati settimanali (che si svolgono un giorno alla settimana);

- Mercato dell'Antiquariato e dell'Usato;

4. Per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno, realizzate da commercianti ambulanti senza posteggio fisso (ccdd. "spuntisti"), il canone è dovuto in base alla tariffa prevista per il mercato nel quale si realizza l'occupazione. Trattandosi di occupazione temporanea, il canone ricomprende anche la tariffa forfettaria per il servizio di asporto rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni contenute nell'articolo 23 del presente regolamento.

Art. 47 Versamento del canone mercatale

1. Ai fini del versamento del canone sono applicabili le disposizioni previste all' articolo 10 del presente regolamento e la disposizione di cui all'art. 1, comma 844, della Legge 160/2019.

2. Il canone relativo ad occupazioni temporanee che non necessitano di previo atto concessorio (i c.d. "spuntisti") può essere versato successivamente alla data di occupazione data la natura estemporanea dell'occupazione stessa.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, rimborso e riscossione coattiva sono applicabili le disposizioni previste al Titolo V del presente regolamento.

TITOLO V - ACCERTAMENTI , INDENNITA', SANZIONI, RIMBORSI E CONTENZIOSO

Art. 48 Accertamenti – Recupero del canone

1. Nel caso in cui l'accertamento delle violazioni del presente regolamento siano accertate dalla Polizia Locale, copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, sono trasmessi per le conseguenti attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone al Settore Tributi Riscossione.

2. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all' applicazione delle indennità per occupazioni abusive, mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Art. 49 Maggiorazioni, indennità sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Settore Tributi Riscossione provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata alla notifica al contribuente di avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160 del 2019. Sulle somme non versate, versate parzialmente o tardivamente si applica la sanzione amministrativa per un importo pari al:

- a) 30% del canone omesso, anche solo parzialmente;
- b) 15% del canone tardivamente versato.

2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, prima della notifica dell'avviso accertamento esecutivo, il soggetto che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone può regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti con il pagamento della sanzione amministrativa pari al 5% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari e occupazioni abusive di suolo pubblico si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento .

4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari e occupazione abusiva di suolo pubblico, si applica la sanzione amministrativa pari al 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 3, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'esposizione pubblicitaria e l'occupazione abusiva, che devono essere rimosse o regolarizzate con la richiesta e il rilascio dell' autorizzazione o concessione o con la presentazione della dichiarazione.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160 del 2019.

7. Il Comune, decorso il termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva nei tempi e con le modalità cui all' articolo 1 comma 792 della Legge 160/2019.

Art. 50 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la cessazione dell'occupazione o la rimozione del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

2. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione dei materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

3. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Art. 51 Rimborsi

1. Le richieste di rimborso devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 Codice Civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.

2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 3,00.

3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.

Art. 52 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del Canone disciplinato dal presente regolamento sono riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 53 Norme transitorie

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.

Art. 54 Norme finali

1. A far data dal 01/01/2021 è abrogata ogni disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
2. A far data dal 01/01/2021 per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in quanto compatibili con il presente regolamento.
3. Con decorrenza 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
4. In sede di prima applicazione per i termini di versamento si rinvia all'articolo 10 comma 10 del presente regolamento.

Art. 55 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Allegato A

VIE E PIAZZE DI PRIMA CATEGORIA

202	ACCADEMIA
253	ACCADEMIA DELIA (Piazza)
3300	ACQUILEIA
606	ADRIATICA
1201	ALBERTO DA PADOVA
1452	ALESSIO Giulio
1852	ALTINATE
2453	ANDREINI Isabella
2604	ANGHINONI Giovanni
2651	ANNIBALE da Bassano
2806	ANTENORE Piazza
3502	ARCO (Dell')
3603	ARCO VALLARESSO
3553	ARCO VALLARESSO (Corte)
3805	ARGENTINA
3906	ARIOSTO Lodovico
3951	ARMISTIZIO
4356	ASPETTI Tiziano
4367	ASPETTI Tiziano (Vicolo)
4653	AUSTRALIA (Corso)
4703	AVANZO Jacopo
5352	BAIAMONTE Antonio
	BARRIERA SARACINESCA
	BARRIERA TRENTO
6204	BARTOLOMEO D'Alviano
6600	BASSI Ugo
6701	BATTISTI Cesare
7106	BELLE PARTI
7304	BELLUDI Luca
7458	BELZONI Giambattista
7502	BEMBO Pietro
7492	BEMBO Pietro (Cavalcavia)

7902 BERCHET Giovanni
 7854 BERCHET Giovanni (Galleria)
 8076 BERLINGUER Enrico
 8426 BETTIOLI Giuseppe (Piazzetta)
 8800 BIXIO Nino
 8954 BOCCALERIE
 9801 BONPORTI Antonio Francesco
 10043 BORGOMAGNO (Cavalcavia)
 BORGOMAGNO (Rondò)
 10102 BORROMEO (Dei)
 10098 BORROMEO (Dei) Galleria
 BOSCHETTI (Piazzale)
 10560 BOSTON (Corso)
 10836 BOVES
 11253 BRANCALEONE Galleria
 BRECCIA SAN PROSDOCIMO
 11505 BRED A Vincenzo Stefano
 11954 BRIOSCO Andrea
 12100 BRONDOLO
 12155 BRONZETTI Pilade
 12504 BRUNO Giordano
 12551 BRUNO Giordano vicolo
 12595 BRUSEGANA (Cavalcavia)
 12953 BUSINELLO (Riviera Del)
 13002 BUSONERA Flavio
 90072 BUSSOLIN Giuseppe (Piazzetta)
 13255 CADORNA Luigi
 13604 CAIROLI Benedetto
 13705 CALATAFIMI
 13673 CALATAFIMI (Galleria)
 14003 CALVI Pietro Antonio
 14355 CAMERINI (Cavalcavia)
 14821 CAMILLOTTI Francesco (Passeggiata)
 14454 CAMPAGNOLA Domenico
 14805 CAMPOSAMPIERO Tiso
 14906 CANAL Pietro

15455	CANTU' Cesare
15653	CAPITANIATO Piazza
15804	CAPPELLATO PEDROCCHI (Galleria)
15851	CAPPELLATO PEDROCCHI (Piazzetta)
16302	CARDUCCI Giosuè
16601	CARMINE (Del)
16577	CARMINE (Passeggiata Del)
17150	CASSAN Carlo
17358	CASTELLO (Del) Piazza
18007	CAVALLETTO Alberto
18052	CAVALLOTTI Felice
18205	CAVAZZANA
18403	CAVOUR
18359	CAVOUR (Piazza)
18645	CENTENARIO DEL CLUB IGNORANTI (Piazzale)
18854	CERNAIA
19053	CESAROTTI Melchiorre
19503	CHIESANUOVA
19459	CHIESANUOVA (Cavalcavia)
20251	CINQUATOTTESIMO FANTERIA
20552	CITOLO da Perugia
20608	CITTADELLA Giovanni
20956	CODALUNGA (Viale)
21450	COLLI (Dei)
21616	COLOMBO Giuseppe (Viale)
21652	COLONNA (piazzetta)
21955	CONCARIOLA
22000	CONCIAPELLI (Passeggiata)
22055	CONCIAPELLI (Piazzetta)
22505	CONTI Dei (Vicolo)
22808	CORNARO Alvise
22871	CORNER PISCOPIA Elena Lucrezia
22363	COSSETTO Norma
23452	COSTA Andrea
23908	CRISTOFORI Bartolomeo
24503	DA CARRARE (Dei)

24806 DALLA VEDOVA Giuseppe
25256 DANTE
25553 DAVILA Caterino
26257 DE GASPERI Alcide (galleria)
90081 DE GASPERI Alcide (passaggio)
26301 DE GASPERI Alcide (piazza)
27654 DIAZ Armando
27753 DIETRO DUOMO
28402 DONATELLO
28501 DONDI DELL'OROLOGIO
28556 DONGHI Daniele
28853 DOTTO (Dei) (Vicolo)
28903 DOTTORI Carlo
29106 DUOMO (Del) (Galleria)
29151 DUOMO (Del) (Piazza)
29458 EMANUELE FILIBERTO Di Savoia
29755 ERBE (Delle) (Piazza)
29902 EREMITANI
29801 EREMITANI (Galleria)
29854 EREMITANI (Piazza)
29821 ESPERANTO (Corso)
30205 EUGANEA
30306 EUROPA (Galleria)
30351 EUROPA (Largo)
30452 EZZELINO (Galleria)
30609 FABBRI (Dei)
30700 FABRICI GIROLAMO D'Acquapendente
30856 FACCIOLATI Jacopo
30957 FALCONETTO Giovanni Maria
31053 FALLOPPIO Gabriele
31305 FARINI Luigi Carlo
31653 FERRARI Giuseppe
32304 FILZI Fabio
32450 FISTOMBA
32506 FIUME
33473 FORZATE' Giordano (Beato) (Piazzetta)

33550 FOSCOLO Ugo
33716 FRACCAROLI Armando (sottopassaggio)
34001 FRIBURGO
34056 FRIGIMELICA Girolamo
34155 FRUTTI (Dei) (Piazza)
34403 FUSINATO Arnaldo
34452 GABELLI Aristide
34825 GANDHI (raccordo)
34953 GARIBALDI (Piazza)
34852 GARIBALDI (Corso)
34908 GARIBALDI (Galleria)
35101 GARZERIA (Piazzetta) (della)
35134 GASPAROTTO Piazza
35200 GATTAMELATA (FINO A VIA ARIOSTO)
35233 GAUDENZIO Luigi (Passaggio)
36278 GIARDINI Dell'Arena
36805 GIOTTO
37356 GIUSTINIANI Nicolò
37602 GOITO
37653 GOLDONI Carlo
37804 GORIZIA
38005 GOZZI Gaspare
37950 GOZZI Gaspare (Passaggio)
38050 GRADENIGO Giovanni
38302 GRASSI Antonio
38292 GRASSI Antonio (Cavalcavia)
38401 GRAZIE (viale) delle
38604 GRITTI Andrea
38803 GROSSI Tommaso
38951 GUALCHIERIE
39701 GUIZZA (Conselvana)
39952 INDUSTRIA viale (dell')
40004 INSURREZIONE 28 Aprile 1945 (Del) (Piazza)
40123 IRLANDA (Corso)
40307 ISONZO (FINO A PONTE ISONZO)
40655 JAPELLI Giuseppe

40802 KENNEDY John e Robert (Corso)
40913 KOLBE Massimiliano (Padre) (Piazzetta)
42204 LEONI Carlo
42671 LIMENA (Tangenziale)
42855 LIVELLO Dei
42901 LIVELLO Dei (Vicolo)
43405 LOREDAN Leonardo
40504 MAMELI Goffredo
45953 MANIN Daniele
46057 MANTEGNA Andrea
46200 MANZONI Alessandro
46705 MARCONI Guglielmo
46806 MARGHERA
46907 MARIN Roberto
47256 MARSALA
47401 MARSILIO DA PADOVA
47553 MARTIRI D'UNGHERIA
47502 MARTIRI DELLA LIBERTA'
47704 MARZOLO Francesco
48004 MATTEOTTI Giacomo
48158 MAZZINI Giuseppe (Piazzale)
48202 MAZZINI Giuseppe (Vicolo)
48804 MENEGHETTI Egidio (Largo)
48851 MENEGHINI Andrea
48873 MENEGUZZI Liduina (Suor) (Piazzetta)
49702 MILANO (Corso)
49711 MILANO (Galleria)
49753 MILAZZO
50115 MIOLATI Arturo (passeggiata)
50656 MONTA'
50647 MONTA' (Cavalcavia)
51251 MONTE DI PIETA'
52801 MONTONA
53002 MORGAGNI Giambattista
53053 MORO Cristoforo
53552 MUGNAI (Riviera Dei)

53653 MUNICIPIO Del
53800 MUSSATO Albertino (riviera)
54203 NAVIGAZIONE INTERNA (Viale Della)
54753 NIEVO Ippolito (Piazzetta)
55101 OBERDAN Guglielmo
55154 OBIZI (Degli)
55505 OGNISSANTI
55550 OGNISSANTI (Vicolo)
55615 OJETI Ugo (sottopassaggio)
55808 OMBONI Stefania
56403 ORSINI Niccolò
56504 ORTO BOTANICO
56551 ORUS Giuseppe
56650 OSSERVATORIO Vicolo dell'
56751 OTTO FEBBRAIO 1848
OTTO TESTE (Crocevia)
56852 PACE (Della)
57376 PALATUCCI Giovanni (Piazzetta)
57402 PALEOCAPA (Riviera)
57651 PALME Delle
57952 PAOLI Pasquale
58102 PAPAFAVA (Dei)
59103 PATRIARCATO
59301 PELLEGRINO (Beato)
59730 PERLASCA Giorgio (Viale)
60208 PETRARCA
60152 PETRARCA (Piazza)
60501 PIAZZE (Delle)
60573 PICCINATO Luigi
60950 PIETRO D'ABANO
61757 PIOVESE
62509 PLEBISCITO 1866 (Del)
62600 PO
63205 POLO Marco
90146 PONTE DEL SOSTEGNO
63672 PONTE DELLE TORRICELLE

63461 PONTE ARIOSTO
22066 PONTE CONCIAPELLI
63544 PONTE CORVO
63508 PONTE CORVO (Piazzale)
63553 PONTE CORVO (Vicolo)
63609 PONTE DEI TADI
63627 PONTE DEL BUSINELLO
63636 PONTE DEL CARMINE
90173 PONTE DEL NUNZIO Balbino (Ponte pedonale)
63690 PONTE DEL POPOLO
63681 PONTE DELL'OSSERVATORIO
63663 PONTE DELLA MORTE
63719 PONTE DI BRENTELLE DI SOPRA
63728 PONTE DI BRENTELLE DI SOTTO
63737 PONTE DI FERRO
63902 PONTE DI SAN BARBARIGO GREGORIO
90100 PONTE DI VOLTABAROZZO
PONTE GIOTTO
90119 PONTE GOITO (Pedonale)
90128 PONTE ISONZO
90182 PONTE MILANI Antonio
90155 PONTE MOLINO
63755 PONTE MOLINO (Via)
63801 PONTE MOLINO (Vicolo)
63810 PONTE MORGAGNI Giambattista
63838 PONTE OGNISSANTI
90191 PONTE OMIZZOLO Silvio
90164 PONTE ORTO BOTANICO
63847 PONTE PALEOCAPA
63829 PONTE PORCILIA
90137 PONTE QUATTRO MARTIRI
63911 PONTE SAN BENEDETTO
63957 PONTE SAN GIOVANNI DELLE NAVI
63746 PONTE SAN GREGORIO
64002 PONTE SAN LEONARDO
64053 PONTE SANT'AGOSTINO

64064 PONTE SARACINESCA
 64075 PONTE SCARICATORE
 64112 PONTE SUL BRENTA
 64152 PONTEVIGODARZERE
 64251 PONTI ROMANI (Riviera Dei)
 64305 POPOLO (Corso del)
 64350 PORCILIA
 PORTA PORTELLO
 64608 PORTA SAN GIOVANNI (Di) (Piazzale)
 64653 PORTA SAVONAROLA (Di) (Piazzale)
 64653 PORTA SAVONAROLA Di (Piazzale)
 64754 PORTE CONTARINE (Delle)
 64709 PORTE CONTARINE (Delle) (Galleria)
 64800 PORTELLO (Del)
 64855 PORTELLO (Del) (vicolo)
 65252 PRATI Giovanni
 65304 PRATO DELLA VALLE
 65472 PRIMO MAGGIO – corso
 66253 QUATTRO NOVEMBRE
 66363 RABIN Ytzhak - Piazza della Pace
 66451 RAGGIO DI SOLE
 67254 RENI Guido
 67403 REZZONICO Carlo
 67452 RIALTO
 67650 RICCI Giovanni Battista
 RIELLO (Vicolo)
 67807 RIELLO Angelo
 68002 RINALDI Rinaldo
 68057 RISMONDO Francesco (Largo)
 68101 RISMONDO Francesco
 68156 RISORGIMENTO (Del)
 68651 ROGATI (Dei)
 68750 ROLANDO da Piazzola
 68851 ROMA
 69003 ROMANA Aponense
 3223 ROMANA Aponense (Cavalcavia)

69652	ROTONDA (viale Della)
69951	RUDENA
70007	RUFFINI Fratelli
69982	RUFFINI Fratelli (Galleria)
70209	RUZANTE (Riviera)
71134	SALVEMINI Gaetano (Piazza)
72959	SAMMICHELI Michele
71354	SAN BARBARIGO Gregorio
71501	SAN BENEDETTO (Riviera)
71556	SAN BENEDETTO (Vicolo)
71657	SAN BERNARDINO (Galleria)
71703	SAN BIAGIO
71859	SAN CANZIANO
71950	SAN CLEMENTE
71905	SAN CLEMENTE (Corte)
72151	SAN FERMO
72106	SAN FERMO (Passaggio)
72207	SAN FRANCESCO
72353	SAN GIOVANNI DA VERDARA
72409	SAN GIROLAMO
	SAN LAZZARO (Piazzale)
72537	SAN LORENZO (Sottopassaggio)
72555	SAN MARCO
72546	SAN MARCO (Cavalcavia)
72656	SAN MARTINO E SOLFERINO
72702	SAN MASSIMO
72757	SAN MASSIMO (Vicolo)
72849	SAN MICHELE (Piazzetta)
73150	SAN NICOLO'
73051	SAN NICOLO' (Piazzetta)
73105	SAN NICOLO' (Selciato)
73251	SAN PIETRO
73307	SAN PIO X
73352	SAN POLO
73408	SAN PROSDOCIMO
74957	SAN TOMASO

73857 SANT'AGNESE
74407 SANT'ANDREA
74452 SANT'ANDREA (vicolo)
72472 SANT'IGNAZIO DI LOYOLA (Cavalcavia)
73756 SANTA CROCE (Piazzale)
73802 SANTA GIUSTINA (Corte)
74003 SANTA LUCIA
73958 SANTA LUCIA (Galleria)
74306 SANTA MARIA IN VANZO
74508 SANTA ROSA
74553 SANTA SOFIA
74902 SANTO (Del)
74856 SANTO (Del) Piazza
75552 SARPI Paolo (Fra')
75561 SARTORI Amleto (Piazzetta)
75653 SAURO Nazario
75800 SAVONAROLA
76351 SCARSELLINI Angelo
76809 SCROVEGNI Enrico (Degli)
76753 SCROVEGNI Enrico (Degli) galleria
77303 SELVATICO Estense (Vicolo)
74404 SEMINARIO (Del)
78056 SIGNORI (Dei) Piazza
78706 SONCIN (Dei)
78807 SORIO
78852 SOTTO IL SALONE
79101 SPERONI Sperone
79255 SQUARCIONE Francesco
79255 SQUARCIONE Francesco
79354 STANGA (Della) Piazzale
79398 STATI UNITI (Cavalcavia)
79402 STATI UNITI (Corso)
79453 STAZIONE (Della) Piazzale
79503 STAZIONE CAMPO DI MARTE
79806 STOPPATO Alessandro
79851 STORIONE (Galleria)

80200	STUA (della) sottopassaggio
80301	TABACCO (Vicolo)
80356	TADI (Dei)
80851	TASSO Torquato
82208	TITO Livio (Galleria)
82253	TITO Livio (Passaggio)
82309	TITO Livio (Riviera)
82556	TOLOMEI Alessandro
82592	TOMASELLI Cesco (sottopassaggio)
82758	TOMMASEO Niccolò
83308	TOTI Enrico
83858	TRIESTE
83803	TRIESTE (Galleria)
84132	TURATI Filippo (Piazzetta)
84453	UMBERTO I
84914	VALENTINI -TERRANI LUCIA (piazzetta)
84921	VALERI Diego
85306	VANDELLI Domenico
85672	VECCHIO GASOMETRO
85902	VENDRAMINI Elisabetta (Suor)
85957	VENEZIA
85948	VENEZIA (cavalcavia)
86152	VENTI SETTEMBRE
86350	VERDI Giuseppe
86800	VESCOVADO (Del)
86956	VICENZA
87054	VIGONOVESE
87551	VITTORIO Emanuele II (Corso)
87607	VITTORIO VENETO
88101	VOLTURNO
88253	WIELL Isidoro
88451	ZABARELLA (Degli)
88404	ZABARELLA (Degli) Galleria

VIE E PIAZZE DI SECONDA CATEGORIA

352	ACQUETTE
707	AGANOR Vittoria
808	AGNUS DEI
1001	ALBANIA
1353	ALEARDI Aleardo
1551	ALGAROTTI Francesco
1605	ALICORNO
1807	ALTICHIERO
3157	AOSTA
3401	ARCELLA (Dell') Viale
4686	AUTOSTRADA DELLA SERENISSIMA
4675	AUTOSTRADA PADOVA - BOLOGNA
5027	AZZURRI D'ITALIA (Piazzale)
5357	BAJARDI Riccardo (FINO A VIA CARDAN)
5456	BALDISSERA Antonio
5753	BARBATO Silvio (Piazzale)
6358	BARZON Angelo
6903	BELDOMANDI Prosdocimo
7007	BELLANO Bartolomeo
7205	BELLINI Vincenzo
9108	BOITO Arrigo
10584	BOVETTA Della (Vicolo)
11385	BRASILE (Corso)
12001	BRISTOT Angelo (Vicolo)
12852	BUONARROTI Michelangelo
12908	BUONARROTI Michelangelo (Vicolo)
13057	BUZZACCARINI Pataro
13750	CALFURA
13907	CALLEGARI (Cardinale)
15103	CANESTRINI Giovanni
15400	CANTORE (Generale)
15905	CAPPELLI
16005	CAPUCCINI (Dei)

16258	CARDAN Guido
17204	CASTELFIDARDO
17259	CASTELFIDARDO (Vicolo)
18250	CAVE (Delle)
18458	CAZZATO VEROLIN Alessandro
18755	CERATO Carlo
19404	CHIESA Damiano
19800	CIAMICIAN Giacomo
19901	CICONI Teobaldo
20002	CIGOLO
21153	COLETTI Ferdinando
21304	COLLEGIO SAN MARCO
21607	COLOMBO Cristoforo
22303	CONFIGLIACCHI Luigi
23706	CRESCINI Jacopo
24057	CROCE ROSSA (Della)
24156	CUOCO Vincenzo
24145	CUOCO Vincenzo (Piazzale)
25201	D'ANNUNZIO Gabriele
25502	DAULI ZAMBON (De)
25652	DE AMICIS Edmondo
27500	DE SILVESTRI Pietro
26950	DELU' Dario
28105	DI NANNI Dante
28051	DIMESSE
28006	DIMESSE (Passaggio)
29007	DUCA DEGLI ABRUZZI
29953	EREMITANO Giovanni (Fra')
30508	EZZELINO IL BALBO
32405	FIRENZE (Piazzale)
32955	FOLENGO Teofilo
33154	FORCELLINI Egidio
33352	FORTEBRACCI Bernardino (Vicolo)
34551	GALILEI Galileo
34672	GALLUCCI Vincenzo (Galleria)
35651	GENOVA

36850	GIOVANNI BATTISTA Da Monte
37182	GIROTTI Mariano padre (Piazzetta)
39204	GUASTI (A NORD DI VIA ALGAROTTI)
39974	INGHILTERRA
40453	IVREA
42251	LEOPARDI Giacomo
43054	LOCATELLI Antonio
43708	LOVARINI Emilio
43900	LUCATELLO Luigi
44202	LUZZATTI Luigi
44404	MADONNA DEL ROSARIO
44352	MADONNA DELLA SALUTE
44451	MADONNETTA
45100	MALAMAN Giovanni
46354	MARCANOVA Giovanni
47102	MARIO Alberto
47157	MARONCELLI Pietro
47520	MARTIRI DELLE FOIBE (passaggio)
48653	MEMMO Andrea
50005	MINIO Tiziano
50252	MODENA Gustavo
50270	MODIN Primo (Piazzetta)
72755	MONTINI Armando
53103	MORONI Andrea
53709	MURATURI Ludovico Antonio
53956	NANCY
54021	NAPOLI (Piazza)
54252	NAZARETH
54955	NONA STRADA
55055	NULLO Francesco
56201	ORNA (Dell')
56605	OSPEDALE CIVILE
56953	PADOVANINO Del
57200	PAGLIA Della
57453	PALERMO
57552	PALESTRO

57772	PANAMA'
58058	PAOLOTTI
58157	PAPA GIOVANNI XXIII (Piazza)
58906	PASTORI
59653	PERIN Giuseppe
59961	PERTINI Alessandro (Piazza)
60051	PESCAROTTO del
60400	PIAVE
60556	PICCHINI Gastone
60703	PICCOLI Francesco
61005	PIEVE Della
61106	PIGHIN Otello Renato
61555	PIOPPI (Dei)
62701	POERIO
62903	POLENI Giovanni
63571	PONTE DEI GRAISSI
65506	PRIMA STRADA
65607	PROGRESSO (Del)
65708	PROSDOCIMI Alessandro
66154	QUARTA STRADA
66808	RANDI Alessandro
67056	RAVIGNANA Isabella
67751	RICERCA SCIENTIFICA (viale Della)
69476	ROSSELLI (fratelli)
69850	ROVIGO
70401	SACCARDO Pierandrea
70557	SACRO CUORE
70658	SAETTA Vittorio
70850	SALERNO
71877	SAN CARLO (Galleria)
72252	SAN GAETANO
72803	SAN MATTIA
72977	SAN MURIALDO Leonardo
75002	SAN TONINI (Vicolo)
73903	SANT'ALBERTO MAGNO
74609	SANT'EUFEMIA

75251 SANT'OSVALDO
73655 SANTA CATERINA
73701 SANTA CHIARA
74104 SANTA MARGHERITA
74205 SANTA MARIA IN CONIO
74250 SANTA MARIA IN CONIO (Vicolo)
57204 SANTO STEFANO RE D'UNGHERIA
75204 SANTO STEFANO RE D'UNGHERIA (Piazzale)
75754 SAVONA
75956 SCALCERLE Piero
76153 SCARDEONE Bernardino
77000 SECONDA STRADA
77606 SERVI (dei) Vicolo
77707 SETTE MARTIRI
77808 SETTIMA STRADA
78254 SIRACUSA
78452 SOGRAFI Antonio Simeone
78870 SPAGNA (Corso)
78881 SPAGNA Galleria
79301 STAMPA Gaspara
79604 STELLA Arunzio
79651 STELLINI Jacopo
80053 STRATICO Simone
81759 THAON DI REVEL Paolo
81906 TIEPOLO Giovanni Battista
82859 TORINO
82905 TORRE
82895 TORRE (cavalcavia)
82950 TORRESINO (Del)
83409 TRASEA
83555 TRE GAROFANI
83546 TREDICI GIUGNO – (corso)
84150 TURAZZA Domenico
84554 UNDICESIMA STRADA
84600 URUGUAY
84701 USUELLI - RUZZA Enrichetta

85452	VANZETTI Tito
85700	VECELLIO Tiziano
86451	VERGERIO Pierpaolo
86754	VESALIO Andrea
86855	VESPUCCI Amerigo
86882	VIANELLO Giovanni
85654	VICOLO VECCHIO
88651	ZANCHI Antonio

VIE E PIAZZE DI TERZA CATEGORIA

862	AGOSTINI Carlo
1403	ALESSANDRIA
1650	ALLEGRI Gino
1751	ALTICHERI Da Zevio
2354	ANCONA
2387	ANDORRA
2750	ANSUINO Da Forlì
4103	ARTIGIANATO (dell')
4301	ASOLO
6303	BARZIZZA Gasparino
6765	BAVIERA
6974	BELGIO
7656	BENEDETTI Libero
7755	BENGASI
8008	BERGAMO
8107	BERNARDI Enrico
8152	BERNINA
8503	BEZZECA
8701	BISCIA (Della)
8901	BOCCACCIO Giovanni
9054	BOIARDO Matteo Maria
9306	BONAFEDE Francesco
9603	BONAZZA Antonio
10506	BOSCO WOLLEMBORG (A VIA GUASTI)
11202	BRAMANTE Donato
11404	BRAVI
11404	BRAVI
15602	CA' PANOSSO
13256	CADUTI DELLA RESISTENZA (Piazza)
14603	CAMPIDANO
14832	CANADA
15301	CANTELE Antonio
17701	CATTARO

18700	CERAMICHE Delle
18953	CERVI Fratelli
19657	CHILESOTTI Giacomo
21744	COMINI Guido
21753	COMINO Alessandro
21809	COMMISSARIO (Del)
22253	CONFALONIERI Federico
22321	CONFORTINI Pietro
22606	COPERNICO Nicolò
22615	COPPI Fausto (Viale)
23155	CORSICA
23551	CREMONA
23605	CREMONINO Cesare
23650	CREMONINO Cesare (Vicolo)
23751	CRIMEA
23953	CRIVELLI Carlo
24068	CROCE VERDE (della)
24301	CURTATONE E MONTANARA
24354	CURZOLA
24981	DAL PIAZ Giorgio
24497	DAL POZZO Agostino
24604	DALLA COSTA Elia
24952	DALMAZIA
26103	DE CRISTOFORIS (Colonnello)
27104	DE' MENABUOI Giusto
26059	DECORATI AL VALOR CIVILE
26455	DELEDDA Grazia
26703	DELLA QUERCIA Jacopo
27702	DI DUCCIO Agostino
27973	DI LENNA Ermanno
27632	DIANO Carlo Alberto
27852	DIGIONE
28150	DINI Ulisse
28358	DONA' Pietro
28479	DONATORE di SANGUE (Piazza)
28802	DOTTESIO Luigi

29052	DUE PALAZZI
29205	DUPRE' Giovanni
29250	DURER Giuseppe
29371	EDISON Thomas Alva
29436	ELETTRONICA (Viale dell')
29557	EMO CAPODILISTA Leonardo
30122	ESTE
30250	EULERO Leonardo
30902	FAGGIN Lucindo
31516	FERMI Enrico
32203	FILIASI Jacopo
32900	FOGAZZARO Antonio
33202	FORNACE MORANDI (DA VIA DUPRE')
33253	FORNACI
33385	FORTIN Filippo (Mons.)
33770	FRANCIA (Riviera)
33853	FRANZELA
35002	GARIGLIANO
35200	GATTAMELATA (DA VIA ARIOSTO)
35815	GEREMIA Guglielmo
35824	GERMANIA
36256	GIARDINETTO
36454	GIGLIO (Del)
37004	GIOVANNI d'Alemagna
37905	GOZZANO Guido
38258	GRANZE (Delle)
38522	GRECIA
39204	GUASTI (SUD VIA ALGAROTTI)
39501	GUICCIARDINI Francesco
39903	INDUNO Gerolamo
40105	IPPODROMO (Dell')
40408	ISTRIA
41052	LAGO Giuseppe (Don)
41151	LAGRANGE Luigi
41324	LANARI Astorre
42002	LEOGRA

42350	LEPANTO
42608	LIBIA
42727	LISBONA
43001	LIVORNO
43203	LOMBARDO Tullio
43252	LOMBROSO Cesare
43362	LONGHIN Giacinto Andrea
44132	LUSSEMBURGO
44303	MACCHIAVELLI Niccolò
44671	MAGAROTTO Antonio
44752	MAGENTA
44808	MAGENTA (Vicolo I)
44853	MAGENTA (Vicolo II)
44871	MAGGI Pietro
46503	MARCHESINI Giovanni
46552	MARCHETTO Da Padova
46673	MARCINELLE
47603	MARTIRI GUILIANI E DALMATI
48554	MELETTE (Delle)
48950	MENOTTI Ciro
49005	MENTANA
49203	MERLIN Mario
49270	MESSICO
49803	MILLE (Dei)
50629	MONSELICE
50959	MONTE CENGIO
51453	MONTE GRAPPA
51903	MONTE PERTICA
52052	MONTE ROTONDO
52351	MONTE SUELLO
52407	MONTE VENDA
52654	MONTI Vincenzo
53305	MORTISE
53295	MORTISE (cavalcavia)
53855	MUZIO Girolamo
54032	NARNI

54304	NEGRELLI Luigi
54809	NIZZA
55077	NUOVA ZELANDA
55752	OLZIGNAN Terenzio
56254	OROLOGIO Francesco Scipione
56908	PACINOTTI Antonio
11606	PADRE BRESSAN
58201	PARENTINO Bernardo
58553	PARTIGIANO del
58603	PARUTA
59279	PELLIZZO Luigi
59400	PELOSA
59752	PEROSI Lorenzo
60107	PESCHIERA
60309	PIACENTINO Domenico
60905	PIEROBON Luigi
61454	PINDEMONTI Ippolito
62408	PIZZOLO Nicolò
62756	POGGI Tito
63151	POLLINI Cesare
63452	PONTANO Giovanni
63481	PONTE BOCCACCIO
64938	PORTOGALLO (Riviera)
66302	QUERINI
66352	QUINTA STRADA
67001	RAVENNA
67100	RAVIZZA Giuseppe
67201	RE DI PUGLIA
67221	REGIONE VENETO (viale Della)
68574	ROCCO Nereo (Viale)
69041	ROMANIA
69355	ROSE (Delle)
70759	SALBORO
71051	SALUTARE (Della)
71400	SAN BELLARMINO Roberto
71455	SAN BELLINO

72005	SAN CAMILLO DE LELLIS
71969	SAN CRISPINO
72171	SAN FIDENZIO
72454	SAN GIUSEPPE (Piazzale)
73453	SAN SALVATORE
71804	SANBOSCO Giovanni (Viale)
74151	SANTA MARIA ASSUNTA
74162	SANTA MARIA ASSUNTA (Vicolo)
74052	SANTA RITA
74654	SANTI FABIANO E SEBASTIANO
74751	SANTI PIETRO E PAOLO (Piazza)
74801	SANTISSIMA TRINITA'
75709	SAVELLI Giovanni
76681	SCIMONE Vittorio (Piazzetta)
77352	SELVATICO Pietro
77422	SEMITECOLO NICOLETTO
77651	SESTA STRADA
77954	SICILIA
87771	SORANZO Giovanni
79563	STEFANINI Luigi
80062	STRAZZABOSCO Luigi
80282	SVEZIA
80264	SVIZZERA
80705	TARTAGLIA Nicolò
81108	TEMANZA Tommaso
81401	TERZA STRADA
82152	TIRANA
82437	TOBLINO
82455	TODESCO Mario
82455	TODESCO Mario
83252	TOSELLI Pietro
83207	TOSELLI Pietro (Piazza)
83353	TRANSALGARDO Gauslino
83959	TRIPOLI
84004	TRISSINO Giangiorgio
85052	VALLISNIERI Antonio

85508	VARESE
85609	VECCHIA
86053	VENIER Sebastiano
86653	VERRROCCHIO Andrea
87252	VIOTTI Giovanni Battisti
87753	VIVARINI (Dei)
88505	ZACCO Antonio
88954	ZARA
89402	ZWIRNER Giuseppe

VIE E PIAZZE DI QUARTA CATEGORIA

55	ABBA Giuseppe Cesare
101	ABBAZIA
154	ABETTI Antonio
303	ACERBI Giuseppe
404	ACUTO Giovanni
451	ADDA
505	ADIGE
550	ADRIA
651	ADUA
751	AGNESI Maria Gaetana
770	AGNO
853	AGORDAT
871	AGOSTINO da Montefeltro
909	AGRIGENTO
954	AITA Camillo
1056	ALBERTI Leon Battista
1100	ALBERTO da Baone
1155	ALBERTO da Osa
1254	ALBONA
1302	ALDINI Giovanni
1504	ALFIERI Vittorio
1672	ALMAGIA' Roberto
1706	ALPINO Prospero
1724	ALSAZIA
1733	ALSAZIA (Vicolo)
1908	ALTO ADIGE
1926	ALZANO Pietro
1953	AMATI Nicola
2002	AMBA ALAGI
2057	AMBA ARADAM
2101	AMEGLIO Giovanni
2156	AMMANNATI Bartolomeo
2200	AMPERE Annamaria

2222 AMPEZZAN Angelo
2255 AMUNDSEN Roald
2301 ANCILLOTTO Giannino
2365 ANDALUSIA
2402 ANDREA da Valle
2503 ANDREOLI Giuseppe
2521 ANELLI Luigi
2541 ANFOSSI Augusto
2552 ANGELIERI Antonio
2705 ANNIBALE Padovano
2824 ANTI Carlo
2851 ANTINORI Orazio
2907 ANTONELLO da Messina
2952 ANTONIAZZI Anton Maria
3003 ANTONIO da Murano
3058 ANTONIO da Noli
3102 ANTONIO da Rio
3201 APOLLODORO Francesco
3526 APORTI Ferrante
3355 ARBE
3454 ARCHIMEDE
3652 ARDIGO' Roberto
3704 ARDITI (Degli)
3751 ARDUINO Pietro
3850 ARIMONDI (Colonnello)
4004 ARNALDO da Limena (Beato)
4037 ARNO
4059 ARSA
4127 ARTISTI (Degli)
4158 ASCONIO Pediano
4202 ASIAGO
4257 ASMARA
4400 ASSAROTTI Ottavio
4455 ASSISI
4499 ASTICHELLO
4501 ASTICO

4532 ASTURIE
4554 ATTENDOLO Muzio
4602 AUGURELLO Giovanni
4664 AUSTRIA
4752 AVELLINO
4804 AVISIO
4851 AVOGADRO Amedeo
45905 AZIMI Azimo (Degli)
4950 AZZO D'ESTE
5005 AZZONI Alteniero
5050 BACH Giovanni Sebastiano
5159 BADOER Stefano
5171 BAFFIN William
5203 BAGATELLA Antonio
5258 BAINSIZZA
5401 BALAN Pietro
5500 BANDIERA (fratelli)
5555 BARACCA Francesco
5601 BARACCHINI Flavio
5654 BARBARANI Tiberio Umberto
5702 BARBARO Almorò
5803 BARBIERI Giuseppe
5852 BARBO Lodovico
5874 BARDELLA Virgilio (piazza)
5904 BARETTI Giuseppe
5951 BARI
6006 BAROZZI Pietro
6051 BARROCCIO Dal Borgo
6105 BARSANTI Eugenio
6150 BARTOLINO da Padova
6259 BARUZZI Aurelio
6370 BASEGGIO Cesco
6402 BASILICATA
6457 BASSA
6501 BASSANELLO (lungargine)
6556 BASSETTE

6655 BASSINI Edoardo
6798 BECCARI Gualberta Alaide
6802 BECCARIA Cesare
6853 BEETHOVEN Ludovico
6864 BEFFAGNA Alessandro
6952 BELFIORE
7052 BELLAVITIS Giusto
7151 BELLI Gioacchino
7216 BELLISARIO Marisa
7250 BELLORINI Egidio
7359 BELLUNO
7403 BELTRAME Francesco
7557 BENADIR
7601 BENATO Elisa
7700 BENEVENTO
7801 BENINI Ferruccio
7788 BENTSIK Ettore
7821 BENUSSI Vittorio
7843 BENVENUTI Leo
7953 BERGAMINI Carlo
8053 BERLESE Antonio
8203 BERTACCHI Giovanni
8251 BERTI Giampaolo
8305 BESSARIONE (Cardinale)
8350 BETTELLA Carlo
8404 BETTINI Ferdinando
8459 BEZZECCA (Corte)
8558 BIANCHI Lidia
8570 BIBIONE
8602 BIGOLINO Giulia
8657 BIGOLO (Del)
8679 BIOIS
32809 BIONDO Flavio
8756 BISSONI Giovanni Battista
8855 BLIGNY
8866 BOAGA Giovanni

9009 BOCCHERINI Luigi
9022 BOCCIONI Umberto
9088 BOITE
9153 BOLIS Giusto
9176 BOLISANI Ettore
9207 BOLZANO
9252 BON Francesco Augusto
9351 BONAMICO Lazzaro
9405 BONARDI Antonio
9450 BONATELLI Francesco
9504 BONATI Domenico
9559 BONAVENTURA da Peraga
90063 BONETTO Giovanni
9658 BONFADINI Jacopo
9702 BONI Artidoro
9757 BONO da Ferrara
9823 BORDIGA Giovanni
9856 BORDONE Benedetto
9900 BORELLI Luigi
10001 BORGHI E BORGHETTO
9955 BORGHI Pasquino (Don)
10021 BORGOGNA
10054 BORLINETTO Luigi
10153 BORROMINI Francesco
10175 BORSELLINO Paolo
10203 BORSI Giosuè
10212 BORSO Antonio
10221 BORTIGNON Girolamo (Mons.)
10252 BOSCARDIN (fratelli)
10304 BOSCHETTO (lungargine)
10351 BOSCO PAPADOPOLI
10405 BOSCO PEDROCCHI
10450 BOSCO RIGNANO
10551 BOSCOVICH Ruggero Giuseppe
10607 BOTTA Paolo Emilio
10652 BOTTACIN Nicolò

10708 BOTTAZZO Luigi
10753 BOTTEGO Vittorio
10809 BOVE Giacomo
10900 BOVETTINI BOVETTINO (Dei)
10955 BOYLE Francesco
11000 BRACCIOLINI Poggio
11055 BRACCO Roberto
11101 BRAGADIN Marcantonio
11143 BRAHMS Giovanni
11154 BRAILLE Luigi
11352 BRANDOLESE Pietro
11550 BRENTA (del) lungargine
11651 BRESSANONE
11671 BRETAGNA
11707 BRIANZA
11752 BRIGA E TENDA
11808 BRIGATA ABRUZZI
11853 BRIGATA PADOVA
11909 BRIONI
12056 BROCCHI Giovanni Battista
12067 BROFFERIO Angelo
12201 BROTTO Giovanni
12254 BRUGI Biagio
12302 BRUNACCI Giovanni
12353 BRUNELLESCHI Filippo
12354 BRUNELLI BONETTI BRUNO
12364 BRUNETTA Giulio
12403 BRUNI Leonardo
12452 BRUNICO
12605 BRUSEGANA (lungargine)
12650 BRUSTOLON Andrea
12706 BUCCARI
12751 BUCCHIA Gustavo
12807 BUIE
13662 CA' LANDO (corte)
14201 CA' MAGNO

14256	CA' MANZONI
16159	CA' RASI
16357	CA' RINALDINI
17051	CA' SILVESTRI
17457	CA' STIMABILE
13101	CABOTO Sebastiano
13156	CADAMOSTO Alvisè
13200	CADORE
13301	CAENA
13354	CAFASSO Giuseppe (Beato)
13402	CAFFI Ippolito
13453	CAGLIARI
13851	CAGLIARI Paolo
13503	CAGNI UMBERTO
13552	CAIRO
13651	CALABRIA
13732	CALCIO (del) viale
13806	CALFURNIO Giovanni
13952	CALOGERA' Angelo
13970	CALORE Antonio
14058	CALZA Marco Antonio
14102	CALZECCHI ONESTI Temistocle
14157	CALZETTA Pietro
14300	CAMELIE (Delle) vicolo
14401	CAMIN
89953	CAMPELLO Tullio (passaggio)
14553	CAMPERIO Manfredo
14652	CAMPIONI Inigo
14704	CAMPOLONGO Alberto
14751	CAMPORESE Aldo
14823	CAMURRI Gino
14850	CANAL Bianco
14951	CANALETTO
15004	CANDIA
15059	CANDIANO II Pietro
15158	CANNIZZARO Stanislao

15202	CANOVA Antonio
15257	CANOZI (Dei)
15356	CANTIERE (Del)
15501	CANZIO Stefano
15554	CAORLE
16753	CAPACCIO Vittore
15703	CAPITELLO
15752	CAPORELLO
15950	CAPPELLINI Alfredo
15961	CAPPELLO Gino
15983	CAPPONI Gino
16050	CAPRERA
16104	CAPUANA Luigi
16203	CARATTI Augusto
16401	CARINI Giacinto
16456	CARISSIMI Giacomo
16500	CARLI Giovanni
16555	CARMELI Michelangelo
16654	CARNIA
16702	CARO Annibale
16775	CARRARO G. Battista e Albano (f.lli)
16803	CARRIERA Rosalba
16852	CARSO
16904	CASATI Gaetano
16951	CASCINO Antonino
17006	CASERTA
17085	CASORATI
17105	CASSALA
17303	CASTELFRANCO
17402	CASTELMORRONE
17501	CATALANI Alfredo
17556	CATANIA
17600	CATELLANI Enrico
17655	CATTANEO Carlo
17754	CATULLO Tommaso Antonio
17787	CAVACCHIOLI Enrico

17802	CAVACIO Jacopo
17853	CAVALCA Domenico (Frà)
17903	CAVALCANTI Guido
17952	CAVALIERI Bonaventura
19965	CAVALIERI DI VITTORIO VENETO
18106	CAVARZERE
18151	CAVAZUCCHERINA
18304	CAVIGLIA Enrico
18502	CECCHI Antonio
18557	CECCON Luigi
18601	CEFALONIA
18656	CEOLDO Pietro
18801	CERESONE
18902	CERON Antonio
18953	CERVI (fratelli)
19008	CESALPINO Andrea
19107	CHERSO
19152	CHERUBINI Luigi
19206	CHEVALIER Pietro
19251	CHIABRERA Gabriele
19262	CHIAMPO
19305	CHIARADIA Enrico
19350	CHICCHI Pio
19558	CHIESAVECCHIA
19602	CHIETI
19679	CHINO Eusebio Francesco
19701	CHIOGGIA
19756	CHOPIN Federico
19855	CICOGNA Marco
19954	CIGNAROLI Giambettino
20042	CILE
20053	CILEA Francesco
20103	CIMAROSA Domenico
20153	CIMITERO (Del)
20204	CINO DA PISTOIA
20305	CIPRO

20350	CIRENAICA
20406	CIRIACO Anconitano
20451	CISCATO Giuseppe
20507	CISMON
20653	CITTANOVA
20709	CIVIDALE
20800	CLEMENTI Muzio
20855	COATIT
20901	COCCHI Giovanni
20903	CODOTTO L. - MARONESE E. (lungargine)
21001	COL BERETTA
21054	COL DEL ROSSO
21102	COL DI LANA
21506	COL MOSCHIN
21203	COLLALTO Antonio
21252	COLLE Francesco Maria
21405	COLLEONI Bartolomeo
21461	COLLODI Carlo
21551	COLOMBINA Gasparo
21708	COLOTTI Andrea
21717	COMBONI Daniele (Mons.)
21726	COMELICO (vicolo)
21854	COMO
21900	COMPAGNO Guglielmo
22154	CONCORDIA
22202	CONEGLIANO
22352	CONI ZUGNA
22374	CONTARELLO AGOSTINO
22404	CONTARINI Alessandro
22451	CONTE Manfredino
22550	CONVERSINI Giovanni
22628	CORAZZA Aldo
22641	CORDENONS Federico
22707	CORDEVOLE
22752	CORELLI Arcangelo
22808	CORFU'

22909 CORONELLI Vincenzo Maria
22954 CORRADINI Francesco
23001 CORRADO Jacopo
23056 CORREGGIO
23100 CORRER Francesco
23201 CORTESE Placido (Padre)
23254 CORTIVO Antonio Maria
23302 CORTUSIO Guglielmo
23353 COSENZA
23403 COSSA Pietro
23504 COTTOLENGO Giuseppe (Beato)
23672 CRESCENTE Cesare
23807 CRISOLORA Manuele
23852 CRISTO (del)
24002 CROAZIA
24101 CUNEO
24200 CURIE Maria e Pietro
24255 CURIEL Eugenio
24402 CUSANO Niccolò
24552 D'ACQUISTO Salvo
25603 D'AZEGLIO Massimo
25058 DA MOLIN Oreste
25278 DA PONTE Jacopo
25289 DA PORTO Luigi
25454 DA TEMPO Antonio
24453 DABORMIDA (Colonnello)
25003 DAL SANTO Girolamo
24705 DALL'ANGELO Gerolamo
24750 DALL'ARZERE Stefano
24651 DALLA LIBERA Giovanni Battista
24772 DALLA VECCHIA Vinicio (Piazza)
24851 DALLE LASTE Natale
24907 DALLE MASEGNE Pierpaolo
25102 DANDOLO Enrico passaggio
25157 DANIELETTI Pietro
25180 DANIMARCA

25355	DARDANELLI
25401	DARIO da Treviso
25704	DE BESI Benedetto
25751	DE BOSO Uguccio
25805	DE BROSSES Carlo
25906	DE CASTRO Vincenzo
26004	DE CETTO Sibilla
20754	DE CLARICINI Nicolò
26125	DE FILIPPESI Gentile
26158	DE FORETTI Jacopo
26202	DE GAMA Vasco
26356	DE GIOVANNI Achille
26400	DE LAZARA Francesco
26554	DE LEVA Giuseppe
27005	DE MANDELO Alberto
27050	DE MARCHI Luigi
27225	DE PROSPERI Luigi
27258	DE RENIER Enrico
27302	DE ROBERTI Ercole
27357	DE ROLANDO Aldrighetto
27401	DE SANCTIS Andriolo
27555	DE VISIANI Roberto
27601	DE VIT Vincenzo
27621	DE ZIGNO Achille
26501	DE' LEMIZZO Giovanni
25850	DEBUSSY Claude (Largo)
25951	DECEMBRIO Piercandido
26602	DELFINATO
46002	DELLA BRANCA Manno
26653	DELLA FAGGIOLA Uguccione
26752	DELLA SCOLA Ognibene
26804	DELLA SETA Lombardo
26851	DELLA TORRE Pagano
27159	DEMIN Giovanni
27203	DEPRETIS Agostino
27456	DESCALZI Alessandro

27803	DI GIACOMO Salvatore
27951	DI LASSO Orlando
27676	DIENA Giorgio (piazzetta)
27775	DIFRANCIA Annibale (Padre)
27904	DIGNANO
28204	DIVISIONE FOLGORE
28259	DOLCI Carlo
28261	DOLOMITI
28303	DOMENICHINO
28457	DONATI Angelo (lungargine)
28600	DONIZZETTI Gaetano
28622	DORIA Andrea
28655	DORIGHELLO Francesco
28701	DOSSI Dosso
28754	DOSSO FAITI
28952	DRIGO Riccardo
29304	DUSE Luigi
29359	EDERLE Carlo
29371	EDISON Thomas Alva
29383	EDRONE
29394	EINAUDI Luigi
29403	EINSTEIN Albert
29502	EMILIA
29601	ENNA
29656	ENSELMINI Elena (Beata)
29700	ERACLEA
30003	ERITREA
30052	ERIZZO Francesco
30104	EROFILO
30151	EUCLIDE
30407	EUSTOCHIO (Beata)
30553	FAA' DI BRUNO Emilio
30654	FABRE Giovanni Enrico (lungargine)
30755	FABRIS Giovanni
30801	FACCIO Franco
30920	FALCONE Giovanni

31002	FALIERO Ordelaſſo
31103	FAMBRI Paulo
31152	FANELLI Ernesto
31204	FANTINA Aldo Egidio
31222	FANZAGO Francesco Luigi
31251	FARINA Modesto
31323	FASCINA Antonio
31350	FASOLATO Agostino
31406	FATTORI Giovanni
31451	FAVARETTO Giuseppe
31507	FAVARO Antonio
31516	FERMI Enrico
31525	FERRABINO Aldo
31552	FERRACINA Bartolomeo
31608	FERRANDI Ugo
31709	FERRARIS Galileo
31754	FERRAZZI Marcantonio
31800	FERRERO Antonio
31855	FERRETTO Giacomo
31901	FERRI Leopoldo
31956	FERRO Giovanni Battista
31974	FIANDRE
32001	FICINO Marsilio
32054	FIERAMOSCA Ettore
32102	FILANGERI Gaetano
32153	FILELFO Francesco
32252	FILOTTRANO
32322	FIOCCO Giuseppe
32351	FIORAZZO Antonio
32551	FLABANICO Domenico
32607	FLABANICO Domenico (Vicolo)
32652	FLACCO Valerio
32708	FLAMINIO Marco Antonio
32753	FLAMMARION Camillo
25300	FLORES D'ARCAIS Francesco
32854	FLORIGERIO Sebastiano

33000	FONDA'
33022	FONDELLI Guido
33055	FOPPA Vincenzo
33101	FORABOSCO Girolamo
33165	FORLANINI Enrico
33176	FORMIS Achille
33303	FORNASARI Filomena
33404	FORTIS Alberto
33451	FORTUNATO Venanzio
33505	FOSCARI Francesco
33606	FOWST Romolo
33651	FRACASTORO Girolamo
33707	FRACCALANZA Sergio
33734	FRANCESCHI Filippo (Monsignor)
33743	FRANCESCHINI Ezio (Raccordo)
33752	FRANCHETTI Alberto
33781	FRANCO Veronica
33808	FRANKLIN Beniamino
33871	FRASSENEDO
33909	FRASSINE
33954	FRESCOBALDI
34100	FRIULI
34201	FUA' Eugenio
34254	FUCINI Renato
34302	FULGOSIO Raffaele
34353	FURLANETTO Giuseppe
34421	GABANA Antonio
34504	GALANTE Orlando
34605	GALLIANO (colonnello)
34650	GALLINI Stefano
34706	GALUPPI Baldassarre
34751	GALVANI Attilio
34807	GAMBETTA Leone
35057	GAROFALO
90195	GASPARINI Luigi (ponte pedonale)
35156	GATARI (Dei)

35255 GAUTIER Teofilo
35301 GAVINANA
35354 GAZZANIGA Paolo
35402 GAZZOTTO Vincenzo (vicolo)
35453 GEMINIANI Francesco
35503 GEMITO Francesco
35552 GEMOLA
35585 GEMONA
35604 GENNARI Giuseppe
35705 GENOVESI Antonio
35750 GERARDO Pietro
35806 GEREMIA Da Montagnone
35851 GESSI Romolo
35907 GHIBERTI Lorenzo
35952 GHIRARDINI Gherardo
36003 GIACINTI (dei)
36058 GIACOMELLI Sebastiano
36102 GIACOMINI Giacomo Andrea
36157 GIACOSA Giuseppe
36201 GIAMBELLINO
36300 GIARDINO Gaetano
36355 GIBUTI
36401 GIGANTE Riccardo
36502 GINEPRI Dei
36553 GIOBERTI Vincenzo
36603 GIOIA Melchiorre
36652 GIOLITTI Giovanni
36704 GIORDANO Umberto
36751 GIORGIONE
36850 GIOVANNI BATTISTA Da Monte
36906 GIOVANNI da Cavino
36951 GIOVANNI Da Gaibana
37059 GIOVANNI da Nono
37103 GIOVANNI da Verrazzano
37158 GIOVANNI PIERLUIGI da Palestrina
37169 GIRALUCCI Graziano

37170 GIRONDA
37202 GIULIANI Reginaldo (Padre)
37257 GIURIOLO Antonio
37301 GIUSTI Giuseppe
37400 GLORIA Andrea
37455 GNOCCHI (Don)
37501 GODINA Sandro
37554 GOETHE Volfango
37620 GOLLA Giuseppe
37603 GONZAGA Scipione
37752 GONZATI Bernardo
37851 GORZONE
38072 GRADISCA
38104 GRAF Arturo
38159 GRAMOGNE (Delle)
38203 GRAMSCI Antonio
38269 GRANZE SUD (Delle)
38357 GRAZIANI Carlo
38456 GRAZIOSO Antonio
38500 GRAZZINI Antonio Francesco
38555 GRIGNO
38601 GRIMANI Marino
38702 GROPPA Evangelista
38753 GROSSETO
38852 GROTTA DELL'ERO Luigi Ignazio
38904 GUA'
39006 GUANELLA Luigi (Beato)
39051 GUARDI Francesco
39155 GUARIENTO di Arpo
39127 GUARINO Da Verona
39150 GUARNIERI Pietro Giovanni
39172 GUASCOGNA
39237 GUAZZO Marco
39259 GUERCINO
39303 GUERRAZZI Francesco Domenico
39358 GUERZONI Giuseppe

39457 GUGLIELMOTTI Alberto
39479 GUICCIARDI Enrico
39556 GUIDI Alessandro
39600 GUIDO D'Arezzo
39655 GUINIZZELLI Guido
39754 HARVEY Guglielmo
39802 HAYEZ Francesco
39853 HERMADA
39875 IESOLO
40051 INTERNATO IGNOTO (viale dell')
40073 IPAZIA
40150 IRPINIA
40206 ISARCO
40251 ISOLA DI TORRE
40352 ISTITUTO TECNICO D'AGRARIA
40509 JACOPO da Montagnana
40554 JACOPO da Verona
40600 JACOPONE da Todi
40701 JENNER Edoardo
40756 JOMMELLI Niccolò
40738 JUDRIO
40857 KEPLERO Giovanni
40903 KNIPS MACCOPPE Alessandro
41553 L'AQUILA
41609 LA SPEZIA
41205 LA MARMORA Alessandro
40958 LAGO ASCIANGHI
41003 LAGO DOLFIN
41021 LAGO FIMON
41104 LAGOSTA
41250 LAMBERTAZZI Gian Ludovico
41306 LAMBRUSCHINI Raffaele
41351 LANDINO Cristoforo
41407 LANDO Marco
41452 LANDUCCI Lando
41508 LANZA Giovanni

41654	LATISANA
41700	LAZARA Giovanni
41755	LAZIO
41801	LAZZARINI Vittorio
41856	LAZZAROTTO Giovanni
41902	LEGNAGO
41920	LEMENE
41957	LENDINARA
42053	LEONARDO DA VINCI
42103	LEONATI Domenico
42152	LEONCAVALLO Ruggero
42305	LEOPOLDO (padre)
42406	LETO Pomponio
42451	LEVI - CIVITA Tullio
42507	LEVORIN Gustavo
42552	LIBERI Pietro
42653	LIGURIA
42709	LIOY Paolo
42754	LIPPI Filippo
42800	LISTER Giuseppe
42819	LISZT Franz
42956	LIVENZA
43102	LOCCHI Vittorio
43153	LOMBARDIA
43304	LONGHENA Baldassare
43351	LONGHI Pietro
43373	LONGO Bartolo
43384	LONGON Manlio
43423	LORENA
43432	LORENZO da Bologna
43450	LORENZONI Giuseppe
43506	LORETO
43551	LORI Fernando
43607	LOSCHI Antonio
43652	LOTTO Lorenzo
43753	LOVATI Lovato

43771	LOVO Silvio (Mons)
43809	LUBIAM Corrado
43854	LUCANIA
43955	LUCCA
43973	LUINI Bernardino
44000	LUISARI Gino
44101	LUPI BONIFACIO di Soragna
44154	LUSSINO
44176	LUXARDO Nicolò e Pietro
44253	MABIL Luigi
44505	MADONNINA
44514	MAE'
44523	MAESTRI DEL LAVORO
44541	MAFALDA DI SAVOIA d'ASSIA
44550	MAFFEI Francesco
44606	MAFFI Pietro (Cardinale)
44651	MAGANZA Gianbattista
44671	MAGAROTTO Antonio
44707	MAGELLANO Ferdinando
44909	MAGINI Giovanni Antonio
44954	MAGNASCO Alessandro
45001	MAGNOLIE (delle)
45056	MAKALLE'
45155	MALASPINA Guglielmo
45177	MALCESINE
45302	MALI SPADARIT
45201	MALIBRAN Maria
45254	MALAPIERO Caterino
45353	MALPIGHI Marcello
45403	MALPILEO Rolando
45452	MALTA
45551	MAMIANI Terenzio
45605	MANARA Luciano
45650	MANCA Salvatore
45706	MANCINELLI Luigi
45724	MANDELLI Carlo

45751 MANDRIA
45807 MANFREDINI Federico
45852 MANFRONI Camillo
45908 MANICIATI Armando
46101 MANTOVA
46156 MANTUA BENAVIDES Marco
46255 MARANGON Alfio
46301 MARATTA Carlo
46402 MARCELLO Benedetto
46453 MARCHESI Concetto
46604 MARCHI Antonio
46651 MARCHIONNI Carlotta
46750 MARENZIO Luca
46851 MARIESCHI Michele
46952 MARINA
47003 MARINELLI Giovanni
47058 MARINO Gianbattista
47135 MARMOCCHI Francesco Costantino
47201 MAROSTICA
47300 MARSAD Antonio
47355 MARSILI Luigi
47454 MARTINI Luigi
47652 MARTUCCI Giuseppe
47751 MASCAGNI Pietro
47773 MASCHERONI Edoardo
47805 MASCHERPA Luigi
47832 MASINI Edoardo Plinio
47850 MASSAJA Guglielmo (Cardinale)
47906 MASTROPIERO Orio
47951 MATERA
48059 MATTEUCCI Carlo
48103 MAURO (Frà)
48235 MAZZOLA Giuseppe
48257 MAZZONI Guido
48301 MECCANICA (Della)
48356 MEDICI Giacomo

48400	MEDIN Antonio
48433	MEDOACO
48455	MEDUNA
48501	MELAN Sebastiano
48576	MELLI Alfredo
48602	MELLONI Macedonio
48703	MENDELSSHON Felice
48752	MENEGHELLI Pier Antonio
48905	MENINI Giovanni Battista
49050	MERANO
49104	MERCADANTE Saverio
49159	MERCANTINI Luigi
49194	MERLIN Luigi (piazza)
49258	MESSEDAGLIA Angelo
49302	MESTRE
49357	METASTASIO Pietro
49401	METAURO
49423	METELLI Fabio (piazza)
49456	MEUCCI Antonio
49500	MEZZABATI Ildebrandino
49555	MIANI Giovanni
49601	MICCA Pietro
49621	MICHELOTTI Giovanni
49654	MICHIEL Melchiorre
49852	MINCIO
49904	MINELLO Giovanni
49951	MINGHETTI Marco
50050	MINIO da Fiesole
50106	MINZONI Giovanni (Don)
50151	MIRETTO Nicolò
50207	MOCENIGO Lazzaro
50308	MOLISE
50353	MOLLE (Delle)
50409	MOLMENTI Pompeo
50454	MONACO Padovano
50500	MONEGARIO Domenico

50555	MONFALCONE
50601	MONFERRATO
50702	MONTAIGNE Michele
50757	MONTANARI Geminiano
50775	MONTE ALTO
50803	MONTE ASOLONE
50904	MONTE CASTELLO
51004	MONTE CERO
51051	MONTE CEVA
51105	MONTE CIMONE
51150	MONTE CINTO
51206	MONTE DELLA MADONNA
51307	MONTE FASOLO
51334	MONTE FRASSANELLE
51352	MONTE GALLO
51408	MONTE GRANDE
90256	MONTE LONZINA
51554	MONTE LOZZO
51600	MONTE LUNGO
51655	MONTE MURALE
51701	MONTE NERO
51756	MONTE ORTIGARA
51857	MONTE PASUBIO
52104	MONTE RUA
52151	MONTE SABOTINO
52162	MONTE SAN DANIELE
52205	MONTE SANTO
52250	MONTE SIROTTOLO
52306	MONTE SOLAROLO
52452	MONTE VENTOLONE
52553	MONTE VERSA
52609	MONTE VODICE
50858	MONTEBELLO
50867	MONTEBELLUNA
51509	MONTELLO
51802	MONTEORTONE

51958 MONTERICCO
52003 MONTEROSSO
52508 MONTEVERDI Claudio
52700 MONTICANO
52856 MONZAMBANO
52865 MORANDINI Giuseppe
52902 MORELLI Domenico
52957 MORETTO da Brescia
53042 MORO Aldo (piazza)
53152 MOROSINI Francesco
53204 MORPURGO Emilio
53350 MOSCA Giovanni Maria
53406 MOSCHETTI Andrea
53451 MOSCHINI Giacomo e Cristina
53507 MOZART Volfango Amedeo
53543 MOZZONI Anna Maria
53608 MUNERATI Ottavio
53745 MUSATTI Cesare
53754 MUSONE
53901 NACCARI Andrea
54001 NANI Giacomo
54054 NASINI Raffaello
54102 NATISONE
54153 NAVAGERO Andrea
54351 NEGRI Ada
54405 NEGROPONTE
54450 NERVESA DELLA BATTAGLIA (vicolo)
54506 NEWTON Isacco
54551 NICCODEMI Dario
54607 NICOLO' da Lonigo
54652 NICOLODI Aurelio
54708 NICOLOSO da Recco
54726 NICOTERA Giovanni
54854 NOALE Antonio
54900 NOBILI Leopoldo
54973 NORMANDIA

55000	NOVARA
55202	OBLACH Giuseppe
55253	ODASI TIFI (Degli) vicolo
55303	ODERZO
55352	OFFREDUCCI Giordano
55404	OGLIO
55451	OGNISSANTI (Galleria)
55606	OIRENE
55633	OLANDA
55651	OLMO DI CAMIN NUOVO
55707	OLMO DI CAMIN VECCHIO
55853	ONGARELLO Guglielmo
55909	ONGARO Antonio
55954	ONTANI (Degli)
56001	ORIONE (Don)
56056	ORLANDINI Girolamo
56100	ORLANDO Vittorio Emanuele
56155	ORMANETO Niccolò
56221	OROLO
56302	ORSATO Sertorio
56353	ORSEOLO Pietro
56452	ORTENSIE (Delle) vicolo
56650	OSSERVATORIO (vicolo Dell')
56706	OSTERIA VECCHIA
56715	OSTIALA G.
56807	OZANAM Federico
57002	PADRIN Luigi
57057	PAER Ferdinando
57101	PAGANINI Nicolò
57156	PAGANO Mario
57301	PAISIELLO Giovanni
57354	PAJETTA Pietro
57503	PALESA Agostino
57604	PALLADIO Andrea
57622	PALMANOVA (Piazza)
57705	PALMIERI Matteo

57750	PALTANA
57806	PANCALDO Leon
57833	PANNONIO Giano
57851	PANZACCHI Enrico
57907	PANZINI Alfredo
58003	PAOLO Diacono
58256	PARENZO
58300	PARINI Giuseppe
58355	PARISOTTO Fabio
58401	PARODI Filippo
58454	PARPAIOLA Giobatta
58502	PARTECIPAZIO Agnello
58652	PASCARELLA Cesare
58704	PASCOLI Giovanni
58751	PASINATO Giovanbattista
58805	PASTA Giuditta
58850	PASTEUR Luigi
58872	PASTO' Ludovico
58951	PASTRENGO
59004	PASTRO Luigi
59059	PATIN Carlo Guido
59158	PAVIA
59202	PEANO Giuseppe
59257	PECORI - GIRALDI Guglielmo
59356	PELLICO Silvio
59422	PENDINI Fulvio
59501	PENNELLO Antonio
59554	PERGOLESI Giovanni Battista
59602	PERI Jacopo
59703	PERIN Giuseppe (vicolo)
59804	PEROTTI Giuseppe
59851	PERTILE Antonio
60134	PERU'
59905	PERUGIA
59950	PERUGINO
60006	PESARO Benedetto

60253	PETRELLA Enrico
59455	PETTINATI Luigi
60354	PIAGGI Giovanni
60455	PIAZZA Antonio
60602	PICCINNI Nicolò
60657	PICCIO (Colonnello)
60758	PICCOLOMINI PIO II
60804	PICO DELLA MIRANDOLA
60859	PIEMONTE
61050	PIGAFETTA Francesco Antonio
61151	PIGNORIA Lorenzo
61207	PILEO DA PRATA
61252	PILO Rosolino
61308	PILOTTO Libero
61353	PIMBIOLO Francesco
61409	PINALI Vincenzo
61481	PINELLI Vincenzo
61500	PINTON Pietro
61601	PIOVEGHETTO
61656	PIOVEGO (lungargine Del)
61702	PIOVENE Cesare
61803	PIRANDELLO Luigi
61858	PIRANO
61904	PISA
61959	PISACANE Carlo
62004	PISANI Vettor
62051	PISANO Giovanni
62150	PISINO
62206	PISTOIA
62251	PITAGORA
62307	PIVA Domenico
62352	PIZZAMANO Angelo
62453	PLANA Giovanni Antonio Amedeo
62471	PLANCK Max
62554	PLINIO IL VECCHIO
62655	PODESTARILE

62774	POGLIAGHI Ludovico
62802	POLA
62857	POLACCO Vittorio
62875	POLCASTRO Gerolamo
62958	POLENTON Sicco
63003	POLESINE
63052	POLETTA Giacomo
63104	POLIZIANO
63241	POLONIA
63250	POLONIO Ugo
63306	POLVERIERA
63351	POMPONAZZI Pietro
63382	PONCHIA Placido (Mons.)
63407	PONCHIELLI Amilcare
63470	PONTE ASCONIO PEDIANO
63645	PONTE DELLA CAGNA
63654	PONTE DELLA CAGNA (via)
90090	PONTE DI TERRANEGRA
63865	PONTE ROTTO
63892	PONTE SABBIONARI
63700	PONTEDERA Giulio
63856	PONTEROTTO (lungargine)
64204	PONTICELLO
64406	PORDENONE
64451	PORPORA Nicola Antonio
64507	PORRO Edoardo
64552	PORTA CARLO
64901	PORTENARI Angelo
64956	PORTOGRUARO
65001	PORTOROSE
65054	POSTUMIA
65102	POZZOVEGGIANI
65098	POZZOVEGGIANI (cavalcavia)
65153	POZZUOLO
65203	PRANDINA Giacomo
35351	PREMARINI Ruggero

65405	PREMUDA
65450	PRESTINARI Marcello
65551	PRIULI Antonio
65652	PROIMBOE
65753	PROUST Marcel
65809	PROVENZA
65900	PUCCHETTI Guido
65854	PUCCINI Giacomo
65955	PUGLIE
66000	PULCI Luigi
66022	PULLE' Giorgio
66055	QUARANTA Domenico
66077	QUARENGHI Antonio
66101	QUARNARO
66202	QUARTO
66374	RAGAZZI DEL 99
66404	RAGGI Decio
66505	RAGUSA
66606	RAMAZZINI Bernardino
66624	RAMIN Ezechiele
66663	RAMPAZZO Oscar
66651	RAMUSIO Girolamo
66752	RANDACCIO Giovanni
66909	RAVANELLO Oreste
66954	RAVEL Maurizio
67155	REDI Francesco
67243	RENANIA
67302	RESPIGHI Ottorino
67353	RETRONE
67504	RICASOLI Bettino
67551	RICCATI Jacopo
67605	RICCI CURBASTRO Gregorio
67706	RICCOBONI Antonio
67852	RIENZA
67908	RIGHI Augusto
67953	RIMINI

68200	RISTORI Adelaide
68255	RIVA VILLASANTA Alberto
68277	RIZZATO Vittorio
68299	RIZZETTO Guido
68301	RIZZI ZANNONI Giannantonio
68354	RIZZO Luigi
68402	RIZZOLI Giuseppe
68453	ROBOTELLO Francesco
68503	ROCCA Gino
68552	ROCCA PENDICE
68604	RODI
68705	ROLANDINO
68806	ROLLI Paolo
68907	ROMAGNA
68952	ROMAGNOLI Ettore
69058	ROMANO Giulio
69102	RONCHI (dei)
69157	RONCHI ALTI
69201	RONCHI BASSI
69256	RONCHI Oliviero
69300	RONCON
69333	RONTO Matteo
69401	ROSMINI Antonio
69454	ROSSATO Antonio
69502	ROSSETTI Biagio
69553	ROSSI Alberto
69603	ROSSINI Gioacchino
69621	ROSSO DI SAN SECONDO Pier Maria
69630	ROSSONI Giordano Bruno
69704	ROVERETO
69751	ROVETTA Gerolamo (lungargine)
69805	ROVIGNO
69872	RUBALTELLI Enrico
69903	RUBICONE
70034	RUGGERI Ruggero
70052	RUSCA Giovanni

70108	RUSPOLI Eugenio
70153	RUTOLI Brunello
70254	SABATUCCI Franco
70300	SABBIONARI (lungargine)
70355	SABBIONI
70456	SACCHETTI Franco
70520	SACHAROV Andrej Dimitrevic
70603	SADOLETO Jacopo
70777	SAGGIN Mario (sottopassaggio)
70685	SAGREDO Gianfrancesco
70704	SALANDRA Antonio
70805	SALCE Giovanni
70878	SALGARI Emilio
70906	SALICI (dei)
70951	SALIERI Antonio
71006	SALOMONIO Giacomo
71107	SALUTATI Coluccio
71152	SALVIATI
71208	SALVINI Tommaso
71235	SAMBIN Paolo
71602	SAN BENIZZI Filippo
71253	SAN BONIFACIO Ludovico
71758	SAN BORTOLO
72050	SAN DE' PAOLI Vincenzo
72308	SAN GIACOMO
72292	SAN GIACOMO (cavalcavia)
72500	SAN LAZZARO (lungargine)
72601	SAN MARTINO
72904	SAN MICHELE Arcangelo
72858	SAN MICHELE Arcangelo (piazzale)
73509	SAN SIRO
71309	SANAVIO Natale
71978	SANDELLI Martino
73206	SANIO
73004	SANNAZZARO Jacopo
73554	SANSOVINO Jacopo

75103 SANT'ORSOLA
73152 SANT'ORSOLA VECCHIA
73600 SANTA CABRINI Francesca Saverio
74351 SANTA MAURA
74700 SANTINI Giovanni
75053 SANTORIO Santorio
75305 SANTULIANA Marco Antonio
75350 SANUDO Marin
75406 SANZIO Raffaello
75451 SARCA
75507 SARDEGNA
75608 SASSOFERRATO
75855 SAVORGNAN Girolamo
75901 SBERTI Antonio Bonaventura
70502 SCACCHI Maurizio
75929 SCAINO Gioacchino
76001 SCALIGERO Giulio Cesare
76054 SCAMOZZI Vincenzo
76102 SCAPOLO Ivo
76203 SCARDOVA Giovanni
76252 SCARICATORE (lungargine)
76304 SCARLATTI Alessandro
76340 SCARPA Carlo
76450 SCHIAPPARELLI Giovanni
76472 SCHIAVONE Giorgio
76506 SCHIO
76551 SCHUBERT Francesco
76652 SCIESA Antonio
76708 SCINTILLA Gigliolo
76854 SCUOLE (delle)
26905 SEBASTIANO DEL PIOMBO
76900 SEBENICO
76955 SECCHI Angelo
77055 SEDEA Luigi
77101 SEGALA Francesco
77154 SEGANTINI Giovanni

77202	SELLA Quintino
77253	SELVA Giannantonio
77431	SERAIO Matilde
77451	SERATO Rizieri
77505	SERENA Sebastiano
77523	SERIO
77550	SERRA Renato
77752	SETTEMBRINI Luigi
77853	SEVERI Francesco
77909	SGAMBATI Giovanni
76607	SHUMANN Roberto
78001	SIENA
78078	SIGNORINI Telemaco
78100	SIGNORONI Bartolomeo
78155	SILE
78201	SIMONI Renato
78287	SIRMIONE
78302	SMANIA Beppino
78353	SMAREGLIA Antonio
78375	SOAVE
78403	SOBRERO Ascanio
78504	SOLER Emanuele
78551	SOLERA MANTEGAZZA Laura
78605	SOLITRO Giuseppe
78650	SOMALIA
78672	SOMEDA Giovanni
78724	SONDRIO
78751	SONNINO Sidney
78908	SPALATO
78953	SPALLANZANI Lazzaro
79002	SPAZZARINI Giovanni Domenico
79057	SPERI Tito
79156	SPICA MARCATAIO Pietro
79200	SPONTINI Gaspare
79530	STEER Marino
79552	STEFANI Aristide

79574	STEINER Carlo
79705	STENDHAL
79723	STENO Michele
79750	STOPPANI Antonio
79907	STORLATO Giovanni
79952	STRADIVARI Antonio
80008	STRAMPELLI Nazzareno
80109	STRETTO Jacopo
80154	STROZZI PALLA
80255	SUGANA Luigi
80273	SVEVO Italo
80402	TAGLIAMENTO
80457	TAINÉ Ippolito
80503	TALETE
80558	TALVERA
80604	TAMASSIA Nino
80750	TARTINI Giuseppe
80806	TASSINARI Giuseppe
80907	TASSONI Alessandro
80952	TAZZOLI Enrico
81007	TEDESCHI Vitale
81052	TELESIO Bernardino
81153	TEMBIEN
81209	TEMPESTA Guglielmino
81254	TENEDO
81300	TERGOLA
81355	TERRANEGRA (lungargine)
81456	TESINA
81557	TESTA Annibale
81603	TESTI Fulvio
81658	TEVERE
81704	TEZA Emilio
81805	THIENE
81850	TICINO
81951	TIGLI (dei)
82006	TIMAVO

82051	TINTORETTO
82107	TIONE
82354	TIVARONI Carlo
82400	TOALDO Giuseppe
82473	TOFFANIN Giuseppe Junior
82501	TOLMINO
82602	TOMASINI Jacopo Filippo
82657	TOMBOLAN FAVA Ottorino
82703	TOMITANO Bernardino
82776	TONIOLO Giuseppe
82804	TONZIG Antonio
82941	TORRESAN Rodolfo (generale)
83005	TORRICELLI Evangelista
83050	TOSCANA
83106	TOSCANELLI Paolo
83151	TOSCANINI Arturo
83454	TRAU'
83500	TRAVERSI Giannino Antona
83656	TRE PONTI
83683	TRE VENEZIE delle (Corso)
83601	TRENTINO
83702	TREVISAN Bernardo
83757	TRIBUNO Pitero
83904	TRILUSSA
84022	TRON NICOLO'
84051	TUNISI
84105	TURA Comè
84206	TURCHI Alessandro
84251	TURR Stefano
84307	UBALDINI Giovanni (degli)
84352	UDINE
84370	UGOLINI Augusto
84408	UMAGO
84509	UMBRIA
84572	URBINO
84655	USODIMARE Antoniotto

84756	VACCARI Giuseppe
84802	VALDAGNO
84857	VALDOBBIADENE
84903	VALEGGIO
84930	VALGIMIGLI Manara
84958	VALLA Lorenzo
85003	VALLI (delle)
85104	VALLOTTI Francesco Antonio
85151	VALMARANA Elena
85205	VALSANZIBIO
85250	VALVASORI Giò Batta
85351	VANDURA
85407	VANNOZZO Francesco
85526	VARMO
85553	VAROTARI Dario
66550	VASCO Rainiero
85755	VEGLIA
85801	VELA Vincenzo
85856	VENDEVOLO
86002	VENEZIAN Giacomo
86031	VENEZUELA
86053	VENIER Sebastinao
86103	VENTI APRILE
86196	VENTURATO Stefano
90265	VENZONE
86204	VERBENE (delle) vicolo
86251	VERCELLI
86305	VERCI Gianbattista
86406	VERGA Giovanni
86507	VERITA' Giovanni (Don)
86543	VERMIGLI Pietro (Martire)
86552	VERONESE Giuseppe
86608	VERRI Pietro
86709	VERSILIA
86901	VICENTINI Giuseppe
87001	VICO Giambattista

87102	VILLA LAURA
87153	VILLA RUFFINA
87203	VINCIGUERRA Salvatore
87274	VIPACCO
87296	VISCIDI Federico
87304	VISCONTI Grimerio
87351	VISENTIN Primo
87405	VITTORELLI Jacopo
87450	VITTORIA Alessandro
87506	VITTORINO Da Feltre
87652	VIVALDI Antonio
87708	VIVANTI Annie
87809	VLACOVICH Giampaolo
87854	VOLPI Giannantonio
87900	VOLTA Alessandro
87955	VOLTABAROZZO
88000	VOLTABAROZZO (Vicolo)
88055	VOLTERRA Vito
88154	WAGNER Riccardo
88202	WEBER Carlo Maria
88303	WIRSUNG Giovanni Giorgio
88352	WOLF FERRARI Ermanno
80521	ZACCONI Ermete
80549	ZAGO Emilio
88550	ZAIS Giuseppe
88572	ZAMBALDI Silvio
88594	ZAMBONI Adolfo
88606	ZANARDELLI Giuseppe
88624	ZANCANARO Tono
87707	ZANDONAI Riccardo
88752	ZANELLA Giacomo
88770	ZANELLATO Giacomo
88808	ZANIBON Vittorino
88853	ZANON Giulio
88909	ZANTE
88972	ZATTI Pietro

89001	ZELLINA
89056	ZELOTTI Giambattista
89100	ZENO Carlo
89155	ZIANI Sebastiano (lungargine)
89201	ZIZZE Leonardo
89254	ZONARO Fausto
89302	ZONTA Gasparo
89353	ZOPPO Marco
89403	ZUGNO Francesco

aggiornamento del 1/04/2021